

**Cons. autom.
Serie A – CIRCOLAZIONE STRADALE**

	Sono classificati veicoli secondo il CDS	
1	le macchine uso bambini	F
2	i ciclomotori	V
3	le macchine uso disabili	F
4	gli animali da trasporto	F
5	gli autoveicoli e loro rimorchi	V
6	i filoveicoli	V
	Un autoarticolato è costituito da	
1	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
2	trattore stradale e semirimorchio	V
3	motrice e rimorchio	F
4	due parti comunicanti e collegate permanentemente	F
5	autocarro e carrello appendice	F
6	autocaravan e rimorchio	F
7	due veicoli dei quali uno è un semirimorchio	V
8	due veicoli dei quali uno è un trattore stradale	V
	Un autotreno è costituito da	
1	trattore stradale e semirimorchio	F
2	motrice e rimorchio	V
3	due parti comunicanti e collegate permanentemente	F
4	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
5	autovettura e rimorchio	V
6	trattore stradale e carrello appendice	F
7	due veicoli dei quali uno è un rimorchio	V
	Gli autoveicoli comprendono	
1	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, mezzi d'opera, autotreni, autoarticolati, autosnodati	V
2	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattatrici agricole, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
3	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, macchine operatrici, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
4	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, carrelli, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
5	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, quadricicli a motore, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
6	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan	V
	I veicoli per trasporto specifico sono	
1	muniti esclusivamente di speciali attrezzature	F
2	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
3	destinati al trasporto di determinate cose o persone in determinate condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
4	destinati al trasporto di determinate cose	V
5	muniti di speciali autogrù	F
6	autocaravan	F
	I carrelli appendice sono considerati	
1	rimorchi	F
2	parte integrante del veicolo a cui sono abbinati	V
3	carrelli	F
4	rimorchi TATS	F
5	motoveicoli	F
6	autovetture	F
7	idonei per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V

PROVINCIA DI FERMO

	La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
1	è indicata solamente sui documenti relativi all'omologazione del tipo di veicolo	F
2	può trovarsi indicata sulla carta di circolazione del veicolo	V
3	è indicata solamente sul foglio complementare	F
4	è indicata solamente sul certificato dell'assicurazione	F
5	riguarda i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	V
6	riguarda i veicoli a braccia	F
	Gli autoveicoli si dividono in due categorie internazionali	
1	M per trasporto persone e N per trasporto cose	V
2	N per trasporto persone e M per trasporto di cose	F
3	M per trasporto persone e O per trasporto cose	F
4	L per trasporto persone e N per trasporto di cose	F
5	G per trasporto di persone e L per trasporto di cose	F
6	M1 per trasporto di persone e M2 per trasporto di cose	F
	I veicoli della categoria N	
1	hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	V
2	hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	F
3	hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
4	sono veicoli a due o tre ruote	F
5	sono veicoli privi di propulsione propria aventi almeno 4 ruote	F
6	sono veicoli adibiti al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	V
	I veicoli a motore e loro rimorchi si suddividono nelle seguenti categorie internazionali	
1	A, B, C, D	F
2	L, M, N, O	V
3	N1, N2, N3, N4	F
4	F1, F2, F3, F4	F
5	G1, G2, G3	F
6	L, M, N, S	F
	La destinazione del veicolo è	
1	l'utilizzazione economica dello stesso	F
2	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
3	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
4	l'uso in base al corrispettivo	F
5	la carrozzeria del veicolo	F
6	legata alle caratteristiche tecniche del veicolo	V
	I veicoli eccezionali	
1	hanno dimensioni e/o masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	V
2	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
3	hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
4	hanno esclusivamente masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
5	non necessitano di specifica autorizzazione per la circolazione	F
6	possono assumere durante la marcia configurazioni o assetti nei quali superano i limiti di sagoma e/o di massa stabiliti dalle norme	V
	I mezzi d'opera sono veicoli che	
1	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
2	non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per la categoria ma oltrepassano quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
3	non superano i limiti di massa ma superano i limiti sagoma previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
4	non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti massa previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	V
5	hanno caratteristiche che li rendono idonei per specifici impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.)	V
6	superano i limiti di sagoma previsti per la categoria	F

PROVINCIA DI FERMO

	La classificazione di veicolo eccezionale e le eventuali prescrizioni per l'utilizzo risultano	
1	dal certificato assicurativo	F
2	dal certificato di proprietà	F
3	dalla carta di circolazione	V
4	dal certificato integrativo della carta di circolazione	F
5	dall'attestato ATP	F
6	da nessun documento	F
	Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
1	tutte le aziende	F
2	le imprese che esercitano l'attività di trasporto eccezionale	V
3	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
4	solo le aziende autorizzate ad effettuare i trasporti internazionali	F
5	le imprese che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
6	le imprese che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
1	sono sempre considerati eccezionali	F
2	sono assimilati ai veicoli ordinari	V
3	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
4	possono circolare senza autorizzazione	V
5	possono essere muniti di carrozzeria a geometria variabile	V
6	non sono mai muniti di carrozzeria a geometria variabile	F
	I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
1	dispositivo triangolare rosso retroriflettente collocato nella parte posteriore	F
2	pannelli quadrangolari a strisce bianche e rosse aventi dimensioni 50 cm per 50 cm	F
3	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti gialli)	V
4	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti blu) e pannelli di segnalazione	F
5	pannelli di segnalazione (retroreflettenti e indicanti lo stato di eccezionalità)	V
6	pannello posteriore di pericolo generico	F
	I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
1	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
2	di materiali di escavazioni minerarie	V
3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
4	delle merci indicate sulla carta di circolazione	F
5	di merci derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
6	di merci impiegate nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
	La classificazione di mezzo d'opera è annotata	
1	sull'attestazione ATP	F
2	su uno specifico documento integrativo della carta di circolazione	F
3	sulla carta di circolazione	V
4	sul certificato di proprietà	F
5	su nessun documento	F
6	solamente agli atti dell'UMC che ha immatricolato il veicolo	F
	Il numero di telaio degli autoveicoli è registrato nella memoria elettronica del CED (Centro elaborazione dati) del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale	
1	mai	F
2	sempre	V
3	solamente per autobus, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan	F
4	solamente qualora venga richiesto dal proprietario del veicolo	F
5	ed è annotato anche sul documento di circolazione	V
6	ad eccezione degli autobus da noleggio con conducente	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
1	strutturata di sole lettere	F
2	strutturata di soli numeri	F
3	strutturata di caratteri alfanumerici	V
4	casuale di caratteri alfanumerici	F
5	strutturata di caratteri che individuano univocamente l'esemplare di veicolo	V
6	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
	Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
1	esclusivamente il numero di telaio	F
2	il numero di telaio e la targhetta del costruttore	V
3	esclusivamente la targhetta del costruttore	F
4	solamente la targa di immatricolazione	F
5	un numero di telaio assegnato dal proprietario e punzonato sulla struttura portante del veicolo	F
6	un numero di telaio associato ad ogni esemplare immesso in circolazione	V
	La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
1	nome del costruttore	V
2	numero di telaio	V
3	nome del costruttore, numero di telaio, limite di massa autorizzato	V
4	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
5	nome del costruttore, numero della targa, limite di massa autorizzato	F
6	numero di telaio, numero della carta di circolazione, nome del costruttore	F
	Un autobus di classe I	
1	ha numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente) e non è predisposto per passeggeri in piedi	F
2	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) ed è attrezzato con spazi per passeggeri in piedi	V
3	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) e ed è attrezzato esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti	F
4	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) e non è predisposto per passeggeri in piedi	F
5	ha un numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)	V
6	ha un numero di posti inferiore a 22 + 1 (conducente)	F
	Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
1	a locazione senza conducente	F
2	a noleggio con conducente	F
3	per trasporto del personale di enti pubblici, imprenditori e collettività	V
4	in servizio di linea	F
5	previo nulla osta dell'UMC	V
6	previo nulla osta della Provincia	F
	Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
1	l'UMC	F
2	il conducente	V
3	il proprietario del rimorchio	F
4	anche il titolare della licenza o dell'autorizzazione di trasporto	V
5	il costruttore del rimorchio	F
6	anche il costruttore della motrice	F
	L'annotazione della targa della motrice sulla carta di circolazione del rimorchio è obbligatoria	
1	sempre	F
2	per veicoli che singolarmente o nel complesso superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
3	nel caso di rimorchi con tre assi	F
4	mai	F
5	per rimorchi monoasse	F
6	per complessi a 5 o più assi	F
	Possano essere abbinati tra loro	
1	semirimorchi agli autobus	F
2	semirimorchi agli autocarri	F
3	semirimorchi ai trattori stradali	V
4	carrelli appendice ai rimorchi	F
5	carrelli appendice agli autobus	V
6	carrelli appendice agli autocarri	V

PROVINCIA DI FERMO

	Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
1	per ruota	F
2	complessiva e per asse	V
3	della portata e della tara	F
4	della tara	F
5	complessiva a pieno carico	V
6	per il motore	F
	La massa massima ammessa per un veicolo a 2 assi è	
1	12 t	F
2	16 t	F
3	18 t	V
4	20 t	F
5	15 t	F
6	13 t	F
	La massa massima ammessa per un mezzo d'opera a 2 assi è di	
1	12 t	F
2	14 t	F
3	20 t	V
4	30 t	F
5	19 t	F
6	21 t	F
	La lunghezza massima in Italia di un autobus a due assi, senza rimorchio è di	
1	12 m	F
2	13,5 m	V
3	14 m	F
4	10 m	F
5	14 m	F
6	18 m	F
	In Italia l'altezza massima di un autobus da gran turismo è di	
1	4 m	V
2	4,3 m	F
3	3,8 m	F
4	4,2 m	F
5	4,4 m	F
6	4,8 m	F
	La lunghezza massima in Italia di un autobus a tre assi, senza rimorchio è di	
1	15 m	V
2	12 m	F
3	18,75 m	F
4	13,5	F
5	16 m	F
6	17 m	F
	In Italia la lunghezza massima di un autosnodato per il trasporto di persone è di	
1	15,5 m	F
2	16 m	F
3	16,2 m	F
4	18,75 m	V
5	19,00 m	F
6	19,75 m	F
	In Italia la larghezza massima di un autoveicolo in generale è di	
1	2,4 m	F
2	2,5 m	F
3	2,45 m	F
4	2,55 m	V
5	2,40 m	F
6	2,45 m	F

PROVINCIA DI FERMO

	La lunghezza massima di un autocarro a tre assi è di	
1	10 m	F
2	12 m	V
3	9 m	F
4	11 m	F
5	13,50 m	F
6	11,50 m	F
	La lunghezza massima consentita per un semirimorchio a tre assi	
1	è di 13,50 m	F
2	deve essere tale che l'autoarticolato rispetti i limiti di lunghezza previsti dalle norme vigenti	V
3	è di 13,60 m	F
4	è di 13,55 m	F
5	non deve comportare il superamento della lunghezza prevista per l'autoarticolato	V
6	è di 9,00 m	F
	La lunghezza massima di un autocarro a quattro assi è di	
1	10 m	F
2	11 m	F
3	9 m	F
4	12 m	V
5	13 m	F
6	14 m	F
	I veicoli frigoriferi in regime ATP a pareti spesse possono raggiungere una larghezza massima di	
1	2,45 m	F
2	2,50 m	F
3	2,55 m	F
4	2,60 m	V
5	2,40 m	F
6	2,30 m	F
	La lunghezza massima di un autoveicolo mezzo d'opera è di	
1	10 m	F
2	11 m	F
3	9 m	F
4	12 m	V
5	13 m	F
6	14 m	F
	La lunghezza massima di un autocarro a due assi è di	
1	10 m	F
2	11 m	F
3	9 m	F
4	12 m	V
5	13 m	F
6	15 m	F
	Per il traino di un semirimorchio occorre che	
1	il semirimorchio sia di proprietà della stessa impresa del trattore	F
2	la lunghezza complessiva dei due veicoli agganciati sia inferiore a 18,75 m	F
3	il semirimorchio non sia immatricolato in altra Provincia	F
4	la lunghezza complessiva dei due veicoli agganciati sia non superiore a 16,50 m a determinate condizioni	V
5	il complesso sia iscrivibile nella fascia di ingombro con raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m	V
6	il semirimorchio non superi la lunghezza minima di 9,00 m	F
	La lunghezza massima di un autotreno, a determinate condizioni, è di	
1	18,35 m	F
2	18,50 m	F
3	18,75 m	V
4	18,90 m	F
5	18,20 m	F
6	18,65 m	F

PROVINCIA DI FERMO

	Un autobus può essere adibito al traino	
1	esclusivamente di un carrello appendice	F
2	di un rimorchio o un carrello appendice	V
3	mai	F
4	esclusivamente di un veicolo in avaria	F
5	di un rimorchio che non superi mai la massa complessiva di 0,75 t	F
6	esclusivamente di un rimorchio leggero	F
	La carta di circolazione del veicolo è rilasciata da	
1	UMC	V
2	Amministrazioni provinciali	F
3	prefetture	F
4	notai	F
5	PRA	F
6	concessionari	F
	La dichiarazione di conformità	
1	consente la circolazione del veicolo	F
2	attesta che l'esemplare di veicolo prodotto in serie è conforme al prototipo omologato	V
3	è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
4	viene rilasciata dagli UMC	F
5	deve essere presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione del veicolo	V
6	è rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo	V
	L'attestazione ATP per veicoli isothermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
1	non è obbligatoria	F
2	è un documento facoltativo	F
3	è parte integrante del certificato di proprietà	F
4	è parte integrante della carta di circolazione	V
5	deve sempre accompagnare la carta di circolazione	V
6	consente la registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico	F
	Per immatricolare un veicolo soggetto a visita e prova, gli UMC rilasciano	
1	il certificato di proprietà	F
2	la dichiarazione di conformità	F
3	il certificato di approvazione	V
4	l'atto di vendita	F
5	la licenza	F
6	l'attestato di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	L'immatricolazione di un veicolo isothermico per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è subordinata al rilascio di	
1	certificato di proprietà	F
2	attestazione ATP	V
3	certificato ADR	F
4	certificato ASL	F
5	certificato assicurativo	F
6	libretto della cisterna	F
	Sulla carta di circolazione sono annotati i dati relativi	
1	all'intestatario, alle caratteristiche tecniche e agli esiti delle revisioni	V
2	al venditore del veicolo	F
3	al codice fiscale dell'intestatario del veicolo	F
4	a tutti i proprietari del veicolo che si sono succeduti nel tempo	F
5	ad eventuali comproprietari	V
6	ad eventuale locatario con facoltà di compera	V
	Sulla carta di circolazione di un veicolo sono riportati	
1	l'annotazione delle ipoteche	F
2	i dati tecnici del veicolo	V
3	l'iscrizione alla Camera di commercio	F
4	i veicoli che sono compatibili	F
5	i dati del proprietario	V
6	gli esiti delle revisioni	V

PROVINCIA DI FERMO

	Il certificato di proprietà di un veicolo adibito ad uso di terzi è rilasciato	
1	dal Pubblico registro automobilistico	V
2	dall'Amministrazione provinciale	F
3	dalla prefettura-UTG	F
4	dall'UMC	F
5	dal concessionario	F
6	dalla Camera di commercio	F
	Per il rilascio della carta di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
1	iscrizione alle liste elettorali	F
2	certificato di proprietà	F
3	titolo e requisiti per effettuare il servizio o il trasporto	V
4	licenza comunitaria	F
5	licenza conto proprio	F
6	titolo autorizzativo ed eventuali documenti integrativi della carta di circolazione	V
	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
1	il collaudo come unico esemplare	F
2	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive	V
3	l'avvenuta revisione	F
4	l'abilitazione al traino di rimorchi	F
5	che il veicolo è conforme ad un tipo omologato	V
6	che il veicolo è un bene mobile	F
	La carta di circolazione di un veicolo ad uso di terzi (autocarro, autobus, ecc.) è rilasciata	
1	dall'UMC	V
2	dal PRA (Pubblico registro Automobilistico)	F
3	dalla prefettura-UTG	F
4	dalla Provincia	F
5	da qualsiasi sportello telematico dell'automobilista	F
6	dai concessionari	F
	L'immatricolazione dei veicoli ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
1	con massa fino a 6 t destinati al trasporto di cose	V
2	con massa fino a 10 t destinati al trasporto di cose	F
3	con più di nove posti compreso il conducente	F
4	fino a 16 posti compreso il conducente	F
5	fino a 9 posti compreso il conducente per trasporto persone	V
6	con massa superiore a 7,5 t destinati al trasporto di merci	F
	Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
1	trasporto privato (autovettura)	F
2	servizio di linea per trasporto di persone	V
3	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
4	servizio di piazza o taxi per trasporto persone	V
5	servizio di noleggio con conducente	V
6	trasporto di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	Per il rilascio della carta di circolazione per un veicolo ad uso terzi è necessario essere in possesso	
1	del titolo legale che abilita allo svolgimento del servizio	V
2	del certificato di proprietà	F
3	del nulla osta della prefettura-UTG	F
4	della licenza comunitaria	F
5	della licenza per il trasporto in conto proprio	F
6	di nessun titolo	F
	L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
1	liberamente senza presentazione di alcun titolo	F
2	a nome di enti pubblici imprenditori e collettività per il soddisfacimento di necessità connesse con la loro attività	V
3	a nome di cittadini privati per il soddisfacimento di specifiche necessità	F
4	solamente previa comunicazione al competente ufficio PRA	F
5	previa richiesta di specifico nulla osta al competente UMC	V
6	sulla base della prescritta licenza della Provincia	F

PROVINCIA DI FERMO

	La reimmatricolazione comporta	
1	il rilascio di una nuova carta di circolazione	V
2	il rilascio di nuove targhe	V
3	esclusivamente il rilascio di un nuovo certificato di proprietà	F
4	l'aggiornamento della carta di circolazione	F
5	la revisione del veicolo	F
6	il rinnovo dell'iscrizione presso il PRA	V
	La targa ripetitrice per veicoli rimorchiati deve essere richiesta	
1	presso gli UMC	V
2	presso gli uffici del PRA	F
3	direttamente al Poligrafico di Stato	F
4	avanzando specifica domanda alla sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
5	per identificare il trattore durante la circolazione, per rimorchi immatricolati prima del 20.2.2013 e carrelli appendice	V
6	quando si trainano carrelli appendice	V
	Sulle targhe	
1	è ammesso apporre autoadesivi se rimangono leggibili i caratteri	F
2	è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle	V
3	è ammesso apporre pellicole trasparenti	F
4	è ammesso apporre distintivi	F
5	di prova è riportata la lettera P	V
6	ripetitrice sono ripetuti i dati di immatricolazione del veicolo trainante	V
	Gli autoveicoli hanno	
1	una targa anteriore (facoltativa) e una targa posteriore (obbligatoria)	F
2	una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
3	una targa anteriore e una targa posteriore entrambe obbligatorie	V
4	una targa posteriore ripetitrice	F
5	targhe CC per veicoli degli agenti consolari	V
6	targhe CD per veicoli del corpo diplomatico	V
	La targa ripetitrice viene apposta	
1	sull'autoveicolo e sostituisce quella smarrita	F
2	sull'autoveicolo per identificarlo	F
3	sul rimorchio per identificarlo	F
4	ove prevista per identificare il veicolo trattore	V
5	per ripetere i dati di identificazione del veicolo trainante, ove prevista	V
6	sui carrelli appendice	V
	Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
1	il venditore	F
2	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato	F
3	l'acquirente che potrà effettuarli direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza automobilistica	V
4	il commerciante di veicoli	F
5	l'acquirente	V
6	la Provincia competente	F
	Il trasferimento di proprietà di un autoveicolo deve essere comunicato	
1	solo all'UMC	F
2	solo al pubblico registro automobilistico	F
3	all'UMC e al pubblico registro automobilistico	V
4	alla prefettura-UTG	F
5	alla Provincia	F
6	al PRA ai fini del rilascio di un nuovo certificato di proprietà e all'UMC ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	V
	I documenti di circolazione provvisori	
1	hanno esclusivamente limitazioni di itinerario	F
2	hanno, di norma, limitazioni temporali e/o di itinerario	V
3	non hanno limitazioni particolari	F
4	hanno esclusivamente limitazioni temporali	F
5	sostituiscono temporaneamente la carta di circolazione, a tutti gli effetti,	V
6	sono rilasciati per ragioni diverse	V

PROVINCIA DI FERMO

	L'estratto della carta di circolazione	
1	è valido solo come ricevuta della consegna della carta di circolazione	F
2	sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione	V
3	integra la carta di circolazione	F
4	è valido solamente insieme alla carta di circolazione	F
5	ha durata massima di 60 giorni	V
6	viene rilasciato per particolari esigenze d'ufficio connesse con le attribuzioni proprie dell'amministrazione	V
	L'estratto della carta di circolazione ha la validità massima di	
1	90 giorni	F
2	70 giorni	F
3	60 giorni	V
4	30 giorni	F
5	45 giorni	F
6	tempo indeterminato	F
	Consegnando la carta di circolazione ad un'agenzia di pratiche automobilistiche, deve essere rilasciata ricevuta	
1	sempre quando il documento va poi consegnato all'UMC	V
2	solo per prenotare la revisione	F
3	solo per il cambio di residenza	F
4	solo per il cambio delle targhe	F
5	dopo aver annotato le generalità e gli estremi del documento ritirato in apposito registro-giornale	V
6	per la durata massima di 30 giorni	V
	Con la ricevuta rilasciata dall'agenzia automobilistica in caso di consegna della carta di circolazione	
1	non si può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC	F
2	si può circolare, per il periodo indicato sulla ricevuta, non superiore a 30 giorni	V
3	non si può circolare perché occorre il permesso provvisorio del PRA (Pubblico registro Automobilistico)	F
4	non si può circolare in quanto l'agenzia è un privato	F
5	non si può mai circolare dopo la scadenza	V
6	si può circolare per 30 giorni e la validità della ricevuta non può essere prorogata	V
	Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
1	esclusivamente per veicoli che trasportano merci pericolose	F
2	per motrici, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose	V
3	esclusivamente per veicoli adibiti al trasporto combinato	F
4	per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
5	per autocarri delle categorie internazionali N2 e N3	V
6	per autocarri della categoria N1	F
	I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
1	strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente per rimorchi e gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
2	gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente destinati ad equipaggiare rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t	V
3	strisce rosso fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e bianco retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
4	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e verde retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
5	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F
6	a strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente destinati ad equipaggiare gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (esclusi trattori per semirimorchi)	V

PROVINCIA DI FERMO

	Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
1	non devono essere necessariamente di tipo omologato	F
2	non sono obbligatorie	F
3	devono essere di tipo omologato	V
4	sono comunque facoltative	F
5	si illuminano per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo	V
6	si illuminano per mezzo di sorgente luminosa propria	F
	Strisce posteriori e laterali retroriflettenti (bianco o giallo lateralmente, rosso o giallo posteriormente) sono previste, in Italia, per	
1	esclusivamente trattori stradali	F
2	autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	V
3	autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
4	autoveicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
5	rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto lateralmente o posteriormente	V
6	rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto anteriormente	F
	Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
1	di colore giallo o rosso	V
2	esclusivamente di colore rosso	F
3	di colore giallo	V
4	esclusivamente di colore giallo	F
5	di colore bianco o rosso	F
6	di colore rosso	V
	Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
1	rimorchi e carrelli appendice	F
2	rimorchi sganciati dalla motrice	F
3	velocipedi e autoveicoli	F
4	motoveicoli e rimorchi	F
5	autoveicoli	V
6	segnalare il veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità	V
	Pannelli arancioni apposti sul veicolo segnalano	
1	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
2	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
3	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	V
4	il carico sporgente posteriormente	F
5	il codice di pericolo (pannelli di identificazione pericolo)	V
6	un pericolo generico	F
	Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
1	giallo con una lettera R nera posteriormente al veicolo	V
2	giallo con una lettera R nera sui due lati del veicolo	F
3	giallo con una lettera R nera anteriormente e sui due lati del veicolo	F
4	giallo con una lettera R nera anteriormente e posteriormente al veicolo	F
5	giallo con una lettera R nera	V
6	arancione con una lettera R nera	F
	I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
1	come i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose, con l'ulteriore applicazione nella parte posteriore di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
2	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
3	nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
4	con i numeri e le sigle relative alle frasi di rischio ed ai consigli di prudenza	F
5	con la scritta RIFIUTO sulla parte anteriore e posteriore del veicolo	F
6	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo arancione riportante la lettera R nera	F

PROVINCIA DI FERMO

	Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R	
1	sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile	V
2	sulle pareti laterali del vano di carico e a fianco della targa del veicolo	F
3	sulla parte posteriore del veicolo, a sinistra in basso	F
4	nei pressi della cabina del conducente	F
5	sopra la cabina di guida	F
6	in corrispondenza della porta del conducente	F
	Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi	
1	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera A di colore nero	F
2	deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero	V
3	deve essere apposta una targa a fondo arancio recante il simbolo di merce tossica	F
4	non deve essere apposta alcuna segnalazione particolare	F
5	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera d di colore nero	F
6	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera C di colore nero	F
	Sulle unità che trasportano rifiuti pericolosi, oltre ai pannelli previsti dalle norme ADR, deve essere apposta una targa	
1	di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	V
2	di qualsiasi materiale di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
3	di metallo di lato di cm 30, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
4	metallo di lato di cm 50, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 30, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
5	di metallo di lato di cm 10, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
6	di metallo di lato di cm 15, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
	Pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce bianche e rosse segnalano	
1	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
2	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
3	il carico sporgente posteriormente	V
4	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
5	il carico che sporge in altezza	F
6	che il veicolo trasporta merci non ancorate alla carrozzeria	F
	Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
1	il carico sporgente posteriormente	F
2	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
3	i veicoli autorizzati a circolare nei giorni vietati	V
4	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
5	i veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali	V
6	i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili soggetti ad un rapido deperimento	V
	Pannelli di colore blu con la lettera c segnalano	
1	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
2	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
3	il carico sporgente posteriormente	F
4	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	V
5	i veicoli adibiti al trasporto di carne fresca	F
6	i veicoli adibiti al trasporto di liquidi in cisterne	F
	I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
1	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera a	F
2	un contrassegno (striscia diagonale) di colore rosso	F
3	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore blu con impressa la lettera c	V
4	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera d	F
5	un pannello di colore blu avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	V
6	un pannello di colore verde avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	F

PROVINCIA DI FERMO

	Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
1	M2, M3	V
2	M2, M3, N2, N3	V
3	N2, N3	V
4	M1, N1	F
5	O3	F
6	L1, L2, L3	F
	Il limitatore di velocità	
1	serve a fare rispettare i limiti di velocità, in autostrada	F
2	limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
3	è un dispositivo che non fa superare la velocità prestabilita	V
4	riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
5	limita la velocità dei veicoli M2 e M3 a 100 km/h	V
6	deve essere di tipo omologato	V
	La velocità massima impostata per i limitatori di velocità è di	
1	90 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 80 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
2	100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 90 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	V
3	110 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 100 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
4	120 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 110 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
5	100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	V
6	75 km/h per autoveicoli della categorie N2 e N3	F
	Quando un veicolo che ne ha l'obbligo circola privo del limitatore di velocità è soggetto a	
1	sanzione amministrativa	F
2	sanzione amministrativa e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente	V
3	nessuna	F
4	segnalazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
5	sanzione amministrativa e sanzione accessoria della revoca della patente di guida	F
6	sanzione amministrativa e ritiro della patente	F
	L'installazione del tachigrafo digitale è obbligatoria per i veicoli soggetti alla disciplina del regolamento n. 561/2006/CE immatricolati dal	
1	1° gennaio 2006	F
2	30 aprile 2006	F
3	1° maggio 2006	V
4	1° gennaio 2007	F
5	30 Giugno 2006	F
6	1° Gennaio 2005	F
	La visita e prova del veicolo è una operazione	
1	tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
2	amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
3	tecnico-amministrativa che comporta specifiche verifiche sul veicolo	V
4	amministrativa eseguita presso gli sportelli del PRA	F
5	effettuata da funzionari tecnici degli UMC	V
6	effettuata presso le stazioni di controllo degli UMC e presso le sedi predisposte dagli interessati	V
	L'omologazione del tipo riguarda	
1	i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche	V
2	solamente i veicoli	F
3	solamente le entità tecniche	F
4	anche veicoli privi di carrozzeria	V
5	tutti i veicoli prodotti in serie	V
6	i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'omologazione di un veicolo è	
1	la registrazione al PRA dell'atto di vendita	F
2	il procedimento che conduce il costruttore ad attestare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
3	l'acquisizione dell'autorizzazione al trasporto professionale	F
4	la cancellazione delle ipoteche	F
5	una procedura che si articola in una fase operativa e una amministrativa	V
6	una procedura per l'aggiornamento dei dati della carta di circolazione	F
	L'approvazione in unico esemplare è finalizzata	
1	ad accertare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
2	ad accertare che il veicolo possieda le caratteristiche costruttive e corrisponda alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa	V
3	ad accertare la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione	F
4	ad accertare il proprietario del veicolo	F
5	ad attestare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
6	approvare singoli esemplari di veicoli	V
	Nel caso di modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo occorre, salvo casi particolari	
1	informare l'ente concedente il titolo	F
2	sottoporre il veicolo a visita e prova	V
3	rivolgersi alla Provincia	F
4	attendere la prima revisione per l'aggiornamento della carta di circolazione	F
5	provvedere all'approvazione delle modifiche mediante aggiornamento della carta di circolazione	V
6	sottoporre a revisione il veicolo entro i 30 giorni successivi	F
	Occorre sottoporre il veicolo a visita e prova presso l'UMC	
1	in caso di sostituzione del motore con altro identico	F
2	in caso di passaggio di proprietà	F
3	in caso di modifica di una delle caratteristiche tecniche del veicolo, salvo casi particolari	V
4	in caso di vendita	F
5	qualora vengano apportate modifiche ai dispositivi di equipaggiamento, salvo casi particolari	V
6	qualora vengano apportate modifiche al telaio	V
	La sostituzione del telaio	
1	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
2	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova del veicolo	V
3	non richiede nessuna formalità	F
4	richiede solamente l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
5	richiede l'approvazione della modifica da parte del competente UMC	V
6	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V
	A seguito di approvazione per la modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali	
1	si procede all'aggiornamento della carta di circolazione	V
2	non si aggiorna il documento di circolazione	F
3	si procede solamente all'aggiornamento del certificato di proprietà	F
4	non è richiesta alcuna formalità	F
5	occorre sottoporre a revisione il veicolo	F
6	deve essere aggiornata la carta di circolazione mediante l'emissione di un duplicato o di un etichetta autoadesiva, salvo casi particolari	V
	La procedura per l'approvazione di modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo	
1	richiede la presentazione di apposita domanda di visita e prova presso il competente UMC	V
2	richiede la presentazione di apposita comunicazione al competente UMC	F
3	richiede la presentazione di apposita comunicazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
4	non richiede alcuna formalità	F
5	richiede la visita e prova del veicolo	V
6	comporta comunque la revisione del veicolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
1	si accerta la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione del veicolo	V
2	si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
3	si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
4	si verifica esclusivamente il sistema dei freni e dello sterzo del veicolo	F
5	si verificano le condizioni di silenziosità del veicolo	V
6	si verificano le condizioni di inquinamento del veicolo	V
	La revisione degli autoveicoli è un controllo tecnico periodico	
1	per l'approvazione delle modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli	F
2	per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e del contenimento delle emanazioni inquinanti	V
3	esclusivamente per l'accertamento del contenimento delle emanazioni inquinanti	F
4	esclusivamente per l'accertamento che l'impianto di frenatura e l'apparato sterzante siano efficienti	F
6	al quale sono soggetti autoveicoli, veicoli d'epoca, velocipedi	F
	La cadenza delle revisioni può essere, in base alla categoria del veicolo,	
1	annuale o biennale	F
2	annuale o quadriennale/biennale	V
3	triennale o annuale/biennale	F
4	annuale o semestrale	F
5	quadriennale o triennale	F
6	biennale o triennale	F
	Hanno l'obbligo della revisione annuale	
1	autobus, filobus, autoveicoli e rimorchi destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	V
2	autobus, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, motocarri, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea, filobus	F
3	autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
4	autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
5	filobus	V
6	trenini turistici	V
	I rimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	
1	sono soggetti a revisione quadriennale	F
2	sono soggetti a revisione annuale	V
3	sono soggetti a revisione biennale	F
4	non sono soggetti a revisione	F
5	sono soggetti a revisione insieme al veicolo trainante	F
6	sono espressamente esentati dalla revisione	F
	La revisione dei veicoli scade	
1	entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	V
2	entro il giorno corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
3	entro il mese corrispondente a quello successivo di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
4	entro il 31 dicembre di ogni anno	F
5	entro il 1 Gennaio di ogni anno	F
6	in base all'ultimo numero della targa	F
	L'esito della revisione	
1	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito REGOLARE	F
2	viene sempre indicato sulla carta di circolazione	V
3	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito RIPETERE	F
4	viene memorizzato solamente presso il CED (Centro elaborazione dati) del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale	F
6	può essere RIPETERE oppure SOSPESO (se non favorevole)	V

PROVINCIA DI FERMO

	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
1	può circolare senza nessun problema	F
2	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F
3	deve essere radiato dalla circolazione	F
4	non può circolare fino a nuova revisione	V
5	può circolare soltanto per essere condotto in officina nella medesima giornata	V
6	non può più circolare	F
	Di norma, l'esito della revisione è attestato sulla carta di circolazione mediante	
1	etichetta autoadesiva apposta sulla carta di circolazione	V
2	specifica annotazione manuale del funzionario dell'UMC apposta sulla carta di circolazione senza timbro d'ufficio	F
3	specifica annotazione apposta dal funzionario dell'UMC sul certificato di proprietà	F
4	etichetta autoadesiva apposta sul libretto di uso e manutenzione del veicolo	F
5	certificato integrativo della carta di circolazione	F
6	duplicazione della carta di circolazione	F
	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese	
1	non è consentita la circolazione	F
2	è sempre consentita la circolazione	F
3	è consentita la circolazione fino a nuova visita purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	V
4	è consentita la circolazione purché il veicolo sia regolarmente assicurato	F
5	non è necessario alcun adempimento e il veicolo può circolare fino a nuova visita	F
6	la carta di circolazione viene ritirata dall'UMC	F
	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
1	non deve essere ripresentato a visita e prova	F
2	può circolare nel mese successivo alla data riportata purché ne venga ripristinata l'efficienza	V
3	deve essere ripresentato a nuova visita	V
4	può circolare liberamente senza alcuna formalità	F
5	deve essere radiato dalla circolazione	F
6	viene sottoposto a fermo amministrativo	F
	Il mese di rilascio della carta di circolazione cui far riferimento per la scadenza della revisione	
1	è indicato sul retro della carta di circolazione	F
2	è indicato sulle prime pagine della carta di circolazione	V
3	non è mai indicato sulla carta di circolazione	F
4	viene indicato solamente sulla domanda di immatricolazione o di rilascio di duplicato della carta di circolazione	F
5	è annotato sulla carta di circolazione al punto B della pagina 1 per nuova carta di circolazione	V
6	è annotato sul certificato di proprietà	F
	La circolazione con revisione scaduta è ammessa	
1	sempre purché prenotata prima della scadenza	F
2	per veicoli soggetti a revisione biennale se prenotata prima della scadenza	F
3	per veicoli soggetti a revisione annuale se prenotata prima della scadenza	V
4	mai	F
5	per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
6	sempre	F
	La patente di categoria C1	
1	può essere conseguita a 18 anni	V
2	può essere conseguita avendo almeno 21 anni	F
3	può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
4	abilita a condurre autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente	V
5	abilita a condurre anche macchine operatrici eccezionali.	V
6	può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F

PROVINCIA DI FERMO

	La patente di categoria CE	
1	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
2	ha il limite massimo di 60 anni	F
3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg	F
5	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D	V
6	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	V
	La patente di categoria D1E	
1	può essere conseguita all'età minima 21 anni	V
2	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
3	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE.	V
5	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
6	abilita a condurre, fino a 70 anni, complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	F
	Il conducente di un autobus adibito al servizio scolastico deve essere in possesso di	
1	patente di guida di categoria D e CQC persone	V
2	patente di guida di categoria C e certificato di formazione professionale A	F
3	patente di guida di categoria C e certificato di abilitazione professionale KC	F
4	esclusivamente di patente di guida di categoria D	F
5	patente DE	F
6	patente CE	F
	Occorre la CQC persone per guidare	
1	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
2	sempre autobus uso proprio	F
3	autobus di linea	V
4	veicoli con un numero di posti pari a 9 compreso il conducente	F
5	scuolabus	V
6	autobus in servizio di noleggio con conducente	V
	La patente di categoria C1E	
1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
2	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg;	V
5	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
6	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V
	La patente di categoria D	
1	abilita a condurre autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente	V
2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie C1 e C	F
3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	V
4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, D1	V
5	può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
6	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	I codici UE armonizzati	
1	sono utilizzati per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento	V
2	sono riportati sulla pagina 2 (retro) della patente formato card	V
3	riguardano solo il conducente	F
4	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
5	riguardano solo il conducente e il veicolo	F
6	possono riguardare sia il conducente (motivi medici) sia modifiche al veicolo sia problematiche amministrative	V

PROVINCIA DI FERMO

I codici UE armonizzati relativi al veicolo		
1	indicano gli adattamenti necessari sul veicolo perchè possa essere guidato dal titolare della patente	V
2	possono riguardare modifiche ai dispositivi di comando (cambio, frizione, pedali, sterzo, comandi dei dispositivi di illuminazione)	V
3	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
4	riguardano solitamente modifiche apportate alla configurazione standard dei comandi o dei dispositivi del veicolo	V
5	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
6	indicano limiti di potenza del veicolo (55kW/t)	F
I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative		
1	possono riguardare limitazioni relative alla guida dei veicoli	V
2	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
3	indicano dove pagare le sanzioni	F
4	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
5	sono utilizzati per indicare caratteristiche della patente formato card (es. 70 e 71)	V
6	possono indicare abilitazioni alla conduzione di veicoli in relazione ad un'idoneità professionale (es.95 per la CQC)	V
Il conducente di un'autocisterna con massa complessiva superiore a 3,5 t, adibita al trasporto di gasolio per riscaldamento deve essere in possesso di		
1	patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KC	F
2	patente di guida di categoria C e CFP (certificato di formazione professionale) in relazione alla capacità della cisterna	V
3	patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KA	F
4	esclusivamente patente di guida di categoria C	F
5	patente di categoria CE	F
6	patente di categoria DE	F
Il conducente di una cisterna di 5000 litri che effettua un trasporto di gasolio deve avere i seguenti documenti autorizzativi		
1	patente di guida di categoria C	F
2	patente di guida di categoria CE	F
3	patente di guida di categoria C e CAP KC	F
4	patente di guida di categoria C e CFP specializzazione cisterne	V
5	patente di guida di categoria CE e CFP specializzazione esplosivi	F
6	patente di guida di categoria DE e CFP specializzazione cisterne	F
Il possesso della CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE è obbligatorio		
1	dal 1° settembre 2008 per il trasporto persone e dal 1° settembre 2009 per il trasporto di cose	F
2	dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose	V
3	dal 10 settembre 2007 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2008 per il trasporto di cose	F
4	dal 10 settembre 2009 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2008 per il trasporto di cose	F
5	dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone	V
6	dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose	V
Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale di massa complessiva superiore a 3,5 t per trasporto di cose occorre essere in possesso		
1	esclusivamente della patente C, CE in base alla categoria di veicolo	F
2	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto cose in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	V
3	esclusivamente della patente D oppure DE	F
4	della patente DE	F
5	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose	V
6	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	F

PROVINCIA DI FERMO

	Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
1	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F
2	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	V
3	esclusivamente della patente D	F
4	della patente CE	F
5	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto persone in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	F
6	della CQC e della patente D o DE in relazione al tipo di veicolo in quanto il KD non viene più rilasciato dal 10.9.2008	V
	Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
1	dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
2	dalla Camera di commercio	F
3	dall'UMC	V
4	dal sindaco	F
5	a seguito di corso obbligatorio	F
6	dalla Provincia competente	F
7	a seguito di esame o anche senza esame a chi è in possesso di CQC persone	V
	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
1	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di una patente di guida che consenta di condurre autoveicoli	V
2	deve sempre accompagnare il conducente, salvo i casi d'esenzione	V
3	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di patente di guida in corso di validità	V
4	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
5	viene rilasciato soltanto ai conducenti di almeno 25 anni di età	F
6	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
1	è il documento che prova il superamento di un esame d'idoneità a condurre veicoli per trasporto di merci pericolose	V
2	è un documento che il conducente può rinnovare nell'anno che precede la scadenza di validità	V
3	quando è scaduto di validità non consente di condurre veicoli che trasportino merci pericolose	V
4	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
5	quando è scaduto di validità prevede una proroga o permesso speciale (senza esame) per continuare l'attività, almeno 6 mesi dopo la scadenza	F
6	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
2	autorizza il conducente a trasportare in cisterna soltanto le merci ammesse a questo modo di trasporto (escluso le classi 1 e 7)	V
3	autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci ammesse a questo modo di trasporto, delle classi 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9	V
4	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
5	autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci classificate dall'ADR comprese le classi 1 e 7	F
6	autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa (escluso la classe 7)	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
2	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in colli della classe 1	V
3	è obbligatorio per condurre veicoli (trasportanti materie e oggetti esplosivi) di qualsiasi massa complessiva	V
4	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
5	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
6	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti materie radioattive in colli	V
3	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
4	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose della classe 1	F
5	autorizza il conducente a effettuare trasporti di merce pericolosa di qualsiasi classe	F
6	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	I documenti del conducente, obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose, sono	
1	la patente di guida e il CFP (certificato di formazione professionale) ADR, se ricorre il caso	V
2	il certificato d'approvazione e la patente di guida	F
3	il libretto della cisterna modello MC 813, per cisterne spandiliquame	F
4	il libretto della cisterna modello MC 452, per cisterne per trasporto gas	F
5	la patente di guida e il CAP KB	F
6	la patente di guida	F
	In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente	
1	viene rilasciato dagli UMC ed ha validità di cinque anni	V
2	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
3	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
4	viene rinnovato su richiesta dell'interessato che deve frequentare solo un corso di aggiornamento senza esame	F
5	è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
6	non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali	V
	Il CFP (certificato di formazione professionale) per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose è valido	
1	tre anni	F
2	due anni	F
3	cinque anni	V
4	dieci anni	F
5	sei anni	F
6	un anno	F
	Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente tipo base	
1	non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
2	autorizza al trasporto di radioattivi	F
3	autorizza al trasporto di esplosivi	F
4	non autorizza al trasporto di merci pericolose in cisterne di capacità maggiore di 3.000 litri	V
5	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di radioattivi	V
6	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di esplosivi	V

PROVINCIA DI FERMO

		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente, tipo base è	
	1	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	2	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	valido 5 anni; alla scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
	4	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	5	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	6	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di merci pericolose in cisterne	V
		L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1	solo i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t che trasportano merci pericolose	F
	2	tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, anche di massa complessiva inferiore a 3,5 t se il carico trasportato supera i limiti previsti in ADR	V
	3	solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri	F
	4	solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
	5	veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
	6	veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR e che sono muniti di patenti speciali	F
		Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1	possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR	V
	2	omologazione degli imballaggi	F
	3	documento di trasporto ADR	F
	4	certificato d'approvazione	F
	5	il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR ma il conducente deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione	V
	6	osservare nessuna prescrizione anche se si trasportano merci pericolose	F
		il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente, tipo base è	
	1	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	2	valido 5 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
	3	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	4	rilasciato, previa frequenza di corso di formazione iniziale e superamento di esame	V
	5	rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
	6	valido 3 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	F
		Il certificato di formazione professionale ADR	
	1	è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo ADR	V
	2	è riconosciuto da tutti gli Stati dell'Unione Europea	V
	3	è obbligatorio per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in Italia	V
	4	è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose solo nel territorio italiano, ma non è richiesto per nessun trasporto internazionale	F
	5	abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
	6	non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1	è obbligatorio per i trasporti di merci pericolose su strada	V
	2	è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	3	è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo nazionale	V
	4	è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	V
	5	è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	6	non è obbligatorio per i trasporti internazionali	F

PROVINCIA DI FERMO

Possono essere condotti da conducente munito di CFP ADR di tipo base		
1	veicolo trasportante dei GIR contenenti merci pericolose di classe diversa dalla 1 e 7	V
2	veicoli a batteria di cisterne (ad es. con recipienti per gas classe 2) aventi ciascuna capacità totale inferiore a 1.000 litri	V
3	veicoli trasportanti cisterne fisse o smontabili aventi qualsiasi capacità individuale	F
4	veicoli trasportanti dei GIR - GRV - IBC aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
5	veicoli trasportanti contenitori cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
6	veicoli adibiti al trasporto di gas tossici	F
Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)		
1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, di tutte le classi (escluso la classe 1 e la classe 7)	V
2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7)	F
3	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa di qualsiasi massa complessiva a pieno carico	V
4	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa superiore ai limiti di esenzione	V
5	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
6	non è valido per il trasporto di esplosivi	V
7	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
8	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose		
1	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
2	in cisterna smontabile di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
3	in batteria avente una capacità totale superiore a 1.000 litri	V
4	in contenitore cisterna di capacità superiore a 3.000 litri	V
5	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
6	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
7	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 500 litri	F
8	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna		
1	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F
2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con contenitori cisterna aventi capacità maggiore di 3.000 litri	V
3	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con veicolo cisterna avente capacità maggiore di 1.000 litri	V
4	abilita il conducente ad effettuare trasporti in cisterna di determinate merci appartenenti a tutte le classi, (escluso la classe 1 e 7)	V
5	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna con capacità totale inferiore a 150 litri	F
6	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi		
1	all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
2	alla prefettura-UTG	F
3	all'organo di polizia	V
4	alla Camera di commercio	F
5	all'UMC (ufficio motorizzazione civile) qualora la patente sia scaduta di validità	V
6	sempre all'UMC	F

PROVINCIA DI FERMO

		Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1	può circolare per 30 giorni con la ricevuta rilasciata dall'agenzia purché la patente non sia scaduta	V
	2	non può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	3	può circolare solo con la fotocopia autentica della patente	F
	4	non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	5	può ottenere una ricevuta valida 30 giorni	V
	6	può ottenere un estratto della patente non valido per la circolazione	F
		L'omologazione del tipo è attestata per i veicoli	
	1	dalla casa costruttrice	V
	2	dalle officine autorizzate	F
	3	dal Settore Trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	4	dai centri revisione privati	F
	5	dal concessionario	F
	6	dal costruttore dell'autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio	V
		L'uso di terzi	
	1	comprende la locazione senza conducente	V
	2	non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
	3	non comprende il servizio di piazza	F
	4	comprende il servizio di linea	V
	5	comprende la locazione con conducente	V
	6	comprende l'utilizzo del veicolo da parte dei familiari	F
		L'uso di terzi	
	1	avviene senza il pagamento di corrispettivo	F
	2	comprende il servizio di linea per il trasporto di persone	V
	3	avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	F
	4	comporta l'utilizzo del veicolo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario	V
	5	comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	6	consente sempre l'utilizzazione del veicolo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	F
		La carta di circolazione di veicoli adibiti al trasporto specifico di persone può essere rilasciata a	
	1	enti pubblici,	V
	2	tutti	F
	3	persona portatrice di handicap	F
	4	associazioni di volontariato, alle persone affette da handicap, ai consorzi	F
	5	imprenditori	V
	6	collettività	V
		Lo speciale foglio di via viene rilasciato	
	1	all'intestatario della carta di circolazione	F
	2	alla fabbrica costruttrice del veicolo	V
	3	all'intestatario della licenza	F
	4	alle officine di autoriparazione	F
	5	ai possessori di carta provvisoria di circolazione	F
	6	a chiunque ne faccia richiesta	F
		La targa di prova può essere rilasciata	
	1	al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2	al proprietario del veicolo	F
	3	al titolare di Concessionaria	V
	4	a chiunque ne abbia necessità	F
	5	alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi	V
	6	a esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione	V
		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) del tipo KA si può conseguire a	
	1	16 anni	F
	2	21 anni	V
	3	18 anni	F
	4	14 anni	F
	5	19 anni	F
	6	23 anni	F

PROVINCIA DI FERMO

	A seguito di collaudo per installazione del gancio traino la carta di circolazione può essere	
1	ristampata (emissione di un nuovo documento)	V
2	aggiornata con annotazioni a mano	F
3	aggiornata con apposizione di un'etichetta autoadesiva	V
4	non aggiornata	F
5	aggiornata con timbro ad inchiostro	F
6	aggiornata con certificato a parte	F
	A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
1	recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti A, B, BE, A1	V
2	riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno	F
3	recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento	F
4	recuperare al massimo 9 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti C, CE, D, DE	V
5	recuperare 2 punti ogni corso	F
6	recuperare nessun punto	F
	Ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, i Comuni devono trasmettere all'UCO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di	
1	60 giorni, dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
2	un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica	V
3	90 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
4	due mesi dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
5	45 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
6	15 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
	Ai fini dell'identificazione certa di un veicolo è necessario controllare	
1	le targhe e la targhetta identificativa	F
2	le targhe, il numero telaio e la targhetta identificativa del costruttore	V
3	le targhe e la carta di circolazione	F
4	le targhe	F
5	la targhetta identificativa del costruttore	F
	È soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria della sospensione della carta di circolazione chi	
1	omette di aggiornare la carta di circolazione per trasferimento della proprietà	F
2	omette di aggiornare la carta di circolazione per trasferimento della residenza in altra Provincia	F
3	circola con pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione	F
4	trasporta merci con trattori stradali	V
5	utilizza un veicolo per uso speciale per trasporto di cose non connesse al ciclo operativo delle attrezzature	V
6	trasporta persone su caravan durante la marcia del veicolo	V
	Un'autovettura può trasportare al massimo	
1	8 persone compreso il conducente	F
2	5 persone compreso il conducente	F
3	8 persone escluso il conducente	V
4	16 persone compreso il conducente	F
5	17 persone escluso il conducente	F
6	4 persone escluso il conducente	F
7	9 persone compreso il conducente	V
	All'atto del rilascio della patente di guida al conducente viene attribuito un punteggio di	
1	18 punti	F
2	20 punti	V
3	30 punti	F
4	25 punti	F
5	40 punti	F
6	10 punti	F

PROVINCIA DI FERMO

	Con il termine COC ci si riferisce a	
1	certificato di origine per la circolazione	F
2	certificato relativo agli ecopunti	F
3	certificato di omologazione comunitario	V
4	certificato di origine controllata	F
5	certificato di conformità comunitario emesso dal costruttore del veicolo	V
6	certificato di proprietà	F
	Per autocarro si intende	
1	autoveicolo destinato al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse	V
2	veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose	F
3	autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	F
4	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose	V
5	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
6	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti esclusivamente al traino di rimorchi	F
	Un autoarticolato è	
1	un autobus composto da due tronconi collegati tra loro permanentemente ma non rigidamente	F
2	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
3	un complesso di veicoli costituito da un trattore e un semirimorchio	V
4	classificato tra gli autoveicoli	V
5	classificato tra le macchine agricole	F
6	un veicolo singolo	F
	Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
1	di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri;	V
2	adibiti ad uso speciale	F
3	adibiti al carico e al trasporto di materiali derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
4	eccezionali per dimensioni e masse	F
5	adibiti a trasporto al carico e trasporto di materiali impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
6	adibiti a trasporto generico di merci	F
	Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
1	circolante, con particolari caratteristiche tecniche	F
2	non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione	V
3	non circolante, di particolare interesse storico	F
4	raro da conservare nei musei	F
5	realizzato tramite l'allestimento di autotelai o telai per rimorchio o semirimorchio di tipo omologato	V
6	di tipo eccezionale	F
	Un veicolo è	
1	un mezzo di trasporto ad uso di invalidi	F
2	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo ad eccezione di quelle uso bambini o invalidi	V
3	qualsiasi mezzo munito di ruote	F
4	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo comprese quelle uso bambini o invalidi	F
5	un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
6	una macchina che può essere guidata solamente se si possiede la patente di guida almeno di categoria A1	F
7	soggetto alle norme della UE (veicoli a motore e loro rimorchi)	V
8	soggetto alle norme del CDS	V
	La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
1	qualsiasi impiegato dell'UMC purché almeno di III livello	F
2	responsabile tecnico di un'officina autorizzata alle revisioni veicoli	V
3	responsabile di un'officina autorizzata dalla casa costruttrice	F
4	funzionario tecnico dell'UMC abilitato	V
5	funzionario della Polizia di Stato abilitato	F
6	officine di autoriparazione	F

PROVINCIA DI FERMO

	La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
1	Centri Prova Autoveicoli	F
2	uffici del PRA	F
3	UMC e soggetti di cui alla legge n. 264/91 abilitati	V
4	uffici dell'ACI	F
5	CSM (centri servizi motorizzazione) autorizzati al rilascio	V
6	concessionari di ciclomotori	F
	Le autoambulanze vanno revisionate	
1	non sono soggette a revisione	F
2	ogni anno	V
3	ogni 2 anni	F
4	ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
5	ogni cinque anni	F
6	ogni sei mesi	F
	Gli autobus vanno revisionati	
1	ogni cinque anni	F
2	ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
3	ogni anno	V
4	non sono soggetti a revisione	F
5	ogni sei mesi	F
6	ogni volta che viene disposta con apposito provvedimento	F
	Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
1	senza alcuna limitazione	F
2	anche di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg	V
3	anche se la massa rimorchiabile non è annotata sulla carta di circolazione	F
4	se il rimorchio è leggero e quindi non superiore a 750 kg	V
5	mai	F
6	sempre	F
	Il controllo dei fumi di scarico di un veicolo dotato di motore diesel si esegue con	
1	scaricometro	F
2	analizzatore	F
3	opacimetro	V
4	fonometro	F
5	analizzatore dei gas di scarico	F
6	calibratore acustico	F
	Un autoveicolo per il quale sono state smarrite o sottratte le targhe può circolare per i primi 15 giorni	
1	con la denuncia di smarrimento o sottrazione, con la carta di circolazione, con pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali	V
2	con una ricevuta di un'agenzia di pratiche automobilistiche valida 15 giorni, con una targa predisposta dal proprietario a fondo nero e scritte bianche in sostituzione della targa originale	F
3	con un permesso provvisorio di circolazione rilasciato dal UMC (uffici motorizzazione civile), una targa provvisoria rilasciata dal UMC (uffici motorizzazione civile), un'autocertificazione di smarrimento o sottrazione sottoscritta dal proprietario	F
4	senza nessun documento	F
5	apponendo un pannello autocostruito senza obbligo di denuncia	F
6	solamente con la denuncia di smarrimento o sottrazione	F
	Il certificato di approvazione di un veicolo	
1	contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
2	contiene tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo a cui si riferisce	V
3	contiene l'attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le norme del codice della strada e le direttive UE	F
4	viene acquisito nel fascicolo di immatricolazione (per veicoli soggetti a richiesta di immatricolazione)	V
5	viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) o dall'UMC che procede all'approvazione delle modifiche apportate	V
6	contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'intestatario di un certificato di circolazione di un ciclomotore, in caso di trasferimento di residenza, deve	
1	chiedere entro 30 giorni dal trasferimento l'aggiornamento del certificato ad un UMC	F
2	non ha nessun adempimento essendo il certificato di circolazione strettamente legato all'intestatario	F
3	richiedere ai competenti uffici comunali l'apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l'aggiornamento del certificato di circolazione	V
4	chiedere entro 30 giorni dal trasferimento l'aggiornamento del certificato ad un Ufficio del PRA	F
5	comunicare la nuova residenza alla Provincia	F
6	comunicare la nuova residenza ad uno studio di consulenza qualsiasi	F
	La massa rimorchiabile	
1	è la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare	V
2	è la massa complessiva a pieno carico del rimorchio	F
3	è il peso totale del semirimorchio	F
4	è sempre indicata sulla carta di circolazione	V
5	viene assegnata in sede di omologazione o approvazione del veicolo	V
6	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
	Per tara del veicolo si intende la massa	
1	del veicolo a vuoto	F
2	del veicolo a vuoto e quella del conducente, esclusa quella del carburante e dei liquidi del motore	F
3	del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante	V
4	che può essere trasportata come carico utile	F
5	che grava sulla ralla	F
6	del rimorchio a pieno carico	F
	Cosa s'intende per carreggiata di un autocarro?	
1	è la distanza, misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	V
2	la larghezza massima da un parafrangente all'altro	F
3	la larghezza del cassone	F
4	l'avanzamento della ralla	F
5	la distanza tra il primo e il secondo asse	F
6	il valore dello sbalzo posteriore	F
	La fascia d'ingombro di un autocarro	
1	è la corona circolare in cui il veicolo deve potersi iscrivere	V
2	è la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore	F
3	è la distanza tra la proiezione a terra della parte anteriore del veicolo e la proiezione a terra dell'asse anteriore	F
4	deve essere contenuta entro raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m	V
5	la distanza tra la motrice e il rimorchio	F
6	la lunghezza del complesso (motrice e rimorchio)	F
	Una domanda di immatricolazione può essere presentata agli sportelli dell'UMC da	
1	chiunque	F
2	intestatario della pratica	V
3	un familiare dell'interessato non delegato	F
4	una agenzia di pratiche auto	V
5	un autoscuola	F
6	da soggetto delegato dall'intestatario	V
	Se si sono persi punti a seguito di infrazioni commesse e non si è esaurito il punteggio totale i 20 punti iniziali sulla patente vengono riaccrediti	
1	dopo due anni dall'ultima infrazione commessa	V
2	mai, i punti si possono recuperare solo seguendo appositi corsi	F
3	dopo tre anni dall'ultima infrazione commessa	F
4	dopo quattro anni dall'ultima infrazione commessa	F
5	dopo sei mesi dall'ultima infrazione commessa	F
6	mai	F

PROVINCIA DI FERMO

	Una patente militare è convertibile in patente civile	
1	entro un anno dalla data di congedo	V
2	mai	F
3	entro sei mesi dalla data del congedo	F
4	sempre	F
5	sempre, senza presentare domanda	F
6	solamente se di tipo C oppure D	F
	Una patente rilasciata dagli Stati Uniti	
1	è convertibile in patente italiana	F
2	non è convertibile in patente italiana	V
3	è convertibile in patente italiana purché l'interessato abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno	F
4	è convertibile in patente italiana se il titolare ha meno di 50 anni	F
5	è convertibile in patente italiana limitatamente alla categoria C	F
6	è convertibile in patente italiana di tipo B	F
	Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
1	deve essere comunicato al competente UMC	V
2	deve essere comunicato entro 30 giorni dal nuovo titolare	V
3	non deve essere comunicato a nessun ufficio	F
4	deve essere comunicato al PRA	F
5	deve essere comunicato entro 30 giorni all'Ufficio del Registro	F
6	comporta l'iscrizione della macchina agricola presso gli uffici della Provincia	F
	La denuncia di smarrimento o furto della patente di guida va presentata	
1	senza alcun termine	F
2	immediatamente	F
3	entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	V
4	entro 24 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	F
5	mai	F
6	solamente se trattasi di patenti di categoria C, CE, D, DE	F
	Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
1	ogni 2 anni	F
2	ogni 4 anni	F
3	annualmente	V
4	ogni 3 anni	F
5	ogni sei mesi	F
6	con cadenza annuale	V
	Gli autoveicoli d'epoca	
1	devono essere immatricolati	F
2	non devono essere immatricolati, ma devono essere iscritti in apposito elenco presso il centro storico della "Motorizzazione" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
3	non devono essere immatricolati ma devono essere iscritti nei registri del PRA	F
4	non devono essere immatricolati in quanto circolano solo in occasione dei raduni	V
5	devono essere immatricolati come i veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	La revisione straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
1	anche su segnalazione degli organi di Polizia Stradale	V
2	mai	F
3	su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
4	per dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento	V
5	per incidente	V
6	per controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati	V
7	su segnalazione dei funzionari del PRA	F
8	per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
	Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
1	previa visita medica che accerta il possesso dei requisiti fisici e psichici	F
2	previo esame integrativo	F
3	previa esibizione della patente	V
4	a chiunque ne faccia richiesta	F
5	senza alcuna verifica	F
6	per la guida di veicoli in alcuni paesi extra UE	V

PROVINCIA DI FERMO

	I carrelli appendice devono essere immatricolati	
1	sempre	F
2	mai	V
3	solo se trainati da veicoli adibiti al trasporto cose	F
4	quando vengono adibiti al trasporto specifico di animali vivi	F
5	se superano la lunghezza della motrice	F
6	se superano la massa a vuoto della motrice	F
	I ciclomotori sono soggetti a revisione	
1	periodica	V
2	mai	F
3	dopo due anni dall'ultima revisione	V
4	con cadenza quadriennale e biennale	V
5	con cadenza annuale	F
6	limitatamente ai ciclomotori a due ruote	F
	I minorati e mutilati fisici devono effettuare il rinnovo della patente di guida presso	
1	il sanitario competente dell'azienda U.S.L.	F
2	il sanitario competente delle Ferrovie dello Stato	F
3	la Commissione medica locale	V
4	un medico generico	F
5	il medico di famiglia	F
6	qualsiasi medico	F
	I rimorchi sono veicoli che	
1	devono essere immatricolati	V
2	non vanno immatricolati in quanto non hanno targhe proprie ma solo quelle della motrice	F
3	vanno immatricolati solo se sono trainati da un autocarro	F
4	vanno immatricolati con registrazione solo presso l'UMC se di massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
5	non vanno immatricolati se di tipo TATS	F
6	vanno immatricolati solo se classificati caravan	F
	I carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti di	
1	contrassegno	F
2	targa	F
3	targa ripetitrice	V
4	targa di prova	F
5	targa speciale	F
6	targhetta per ciclomotore	F
	I rimorchi leggeri devono essere dotati	
1	di nessuna targa	F
2	della sola targa ripetitrice	F
3	di un pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione anche scritti a mano	F
4	di targa e carta di circolazione	V
5	sempre di targa provvisoria	F
6	soltanto di targa ripetitrice	F
	Sono classificati ad uso speciale	
1	le autoinnaffiatrici, le autoambulanze, le autopompe	V
2	le cisterne per il trasporto di liquidi	F
3	i veicoli con furgone isoterico in regime ATP	F
4	le autoambulanze	V
5	le autospazzatrici	V
6	le betoniere	F
	I veicoli ad uso speciale	
1	non possono trasportare persone in nessun caso	F
2	devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale	V
3	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
4	sono caratterizzati dalla presenza di specifiche attrezzature	V
5	non possono trasportare merci	V
6	sono veicoli eccezionali	F

PROVINCIA DI FERMO

	I veicoli adibiti al trasporto specifico	
1	sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a cassone	F
2	sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni	V
3	possono trasportare qualsiasi tipo di merce	F
5	possono essere muniti di carrozzeria del tipo a cisterna	V
6	possono essere muniti di carrozzeria isoterma per trasporto di derrate deperibili	V
7	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
8	possono essere autoveicoli attrezzati per uso ufficio	F
	I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
1	motoveicoli	F
2	veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote	V
3	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	F
4	rimorchi	F
5	veicoli destinati al trasporto di persone	V
6	macchine agricole	F
	I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
1	motoveicoli	F
2	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	V
3	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	F
4	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t	F
5	veicoli a motore destinati al trasporto di merci	V
6	ciclomotori a quattro ruote	F
	I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
1	che esercitano l'attività di trasporto eccezionale in quanto autorizzate secondo legge	V
2	di grandi dimensioni	F
3	che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
4	che intendono utilizzarli	F
5	di qualsiasi genere	F
6	che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	I veicoli di soccorso sono dotati tra l'altro di	
1	un dispositivo lampeggiante blu	V
2	un dispositivo lampeggiante giallo	F
3	un dispositivo lampeggiante rosso	F
4	un dispositivo lampeggiante bianco	F
5	nessun dispositivo particolare	F
6	strisce retroriflettenti di colore giallo e rosso	F
	Il Marchio Ufficiale della Repubblica italiana non appare	
1	su tutti i tipi di targhe	F
2	sulle targhe degli autoveicoli	F
3	sulle targhe di prova	V
4	sulle targhe ripetitrici	F
5	sulle targhe degli autoveicoli	F
6	sulle targhe dei motoveicoli	F
	Il certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB, abilita alla guida di	
1	motocarrozze oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente	V
2	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
3	veicoli per minori di anni 21	F
4	autovetture da noleggio con conducente	V
5	motoveicoli da noleggio con conducente	V
6	autobus	F
	Il certificato di approvazione tecnica ha validità per l'immatricolazione	
1	un anno per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	V
2	due anni per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	F
3	due anni macchine agricole e operatrici	V
4	un anno per tutti i veicoli	F
5	tre anni per tutti i veicoli	F
6	un anno per macchine agricole e operatrici	F

PROVINCIA DI FERMO

Il certificato di approvazione tecnica		
1	è di esclusiva competenza dei Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
2	può essere rilasciato anche dall'UMC	V
3	può essere rilasciato anche dalle case costruttrici dei veicoli	F
4	può essere rilasciato anche dalle officine di autoriparazione	F
5	è di esclusiva competenza degli UMC	F
6	può essere rilasciato anche dai Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
Il tachigrafo		
1	consente di registrare l'attività svolta dai conducenti (durata di guida e riposo)	V
2	non è un dispositivo obbligatorio	F
3	è un dispositivo obbligatorio per alcune categorie di veicoli	V
4	deve essere montato e riparato solo da officine o centri tecnici autorizzati dal Ministero delle attività produttive	V
5	non deve essere sottoposto a controllo della funzionalità	F
6	deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	V
7	può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
8	limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	F
Il dispositivo air-bag		
1	è costituito da uno o più involucri gonfiabili in caso di grave impatto	V
2	viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
3	viene attivato dal conducente in caso di necessità	F
4	può essere installato per conducente e passeggeri	V
5	è costituito sempre da un unico involucro	F
6	è costituito da una struttura flessibile	V
Il foglio di via		
1	viene rilasciato insieme alla targa provvisoria	V
2	consente anche la circolazione all'estero	V
3	ha validità illimitata	F
4	indica la durata	V
5	non può contenere prescrizioni tecniche	F
6	indica le eventuali prescrizioni tecniche	V
7	è un documento definitivo	F
8	contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F
Il numero di telaio di un autoveicolo è		
1	punzonato su targhetta del costruttore	V
2	punzonato sulla struttura portante del veicolo	V
3	punzonato sul motore	F
4	annotato sui documenti di circolazione	V
5	registrato nella memoria elettronica del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
6	una combinazione strutturata di caratteri alfanumerici	V
7	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
8	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada		
1	devono essere muniti di targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
2	per qualche tempo possono circolare ancora con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	F
3	dal 13.2.2012 non possono più far uso di certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V
4	devono essere muniti di certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario	V
5	possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
6	deve registrare il ciclomotore presso il PRA	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il quadriciclo a motore è	
1	un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
2	un motoveicolo a quattro ruote adibito al trasporto di cose o di persone	V
3	un'autovettura leggera che si guida con la patente di cat. A	F
4	considerato un motoveicolo	V
5	considerato un ciclomotore	F
6	considerato un autoveicolo	F
	Il termine entro cui effettuare la revisione di un autoveicolo nel corso dell'anno è determinato	
1	dall'ultima cifra del numero di targa.	F
2	dal mese di immatricolazione o dell'ultima revisione o della visita e prova di collaudo ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada	V
3	dall'ultima cifra del numero di telaio del veicolo.	F
4	dal giorno dell'ultima revisione	F
5	dalla marca del veicolo	F
6	dall'ultimo numero del telaio	F
	Il traino di soccorso o di rimozione	
1	costituisce sempre un trasporto eccezionale	F
2	costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F
3	non costituisce un trasporto eccezionale quando ciascuno dei veicoli che costituiscono il complesso rispetti i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS	V
4	si ha quando il veicolo trainato non è più in grado di circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali	V
5	si ha in caso di rimozione forzata	V
6	è sempre ammesso	F
	In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
1	non è necessario chiedere la reimmatricolazione	F
2	è necessario chiedere la re immatricolazione	V
3	è previsto il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione	V
4	non è necessario chiedere la reimmatricolazione se è deteriorata una sola targa	F
5	è sufficiente chiedere il duplicato della targa deteriorata	F
6	è necessario ripristinare la targa deteriorata tramite vernici o pellicole	F
	In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
1	viene trasferita anche la targa	F
2	viene chiesto il duplicato della targa	F
3	la targa può essere trattenuta dal titolare per un successivo utilizzo	V
4	la targa può essere distrutta	V
5	devono essere aggiornati i registri del PRA	F
6	non devono essere aggiornati i registri del PRA	V
	L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
1	autobus non destinato ad uso proprio	V
2	motocarro non destinato ad uso proprio	F
3	autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
4	autobus destinato a servizio di linea	V
5	autobus destinato a noleggio con conducente	V
6	autovettura ad uso proprio	F
	Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
1	il veicolo viene reimmatricolato	F
2	il veicolo viene immatricolato	F
3	il numero di telaio sia contraffatto	V
4	il telaio è stato punzonato erroneamente dal costruttore	V
5	il numero di telaio manca	V
6	il numero di telaio è illeggibile	V
7	il veicolo proviene da uno dei paesi della UE o dello SEE	F
8	il veicolo è munito di targa provvisoria	F

PROVINCIA DI FERMO

	Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
1	lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri	V
2	lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri	F
3	lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri	F
4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,60 metri per veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata	V
5	lunghezza 10 metri, larghezza 2,50 metri	F
6	lunghezza 11 metri, larghezza 2,55 metri	F
	Indicare la massa complessiva a pieno carico di un mezzo d'opera isolato a 2, 3, 4 assi	
1	22 t, 32 t, 44 t	F
2	18 t, 25 t, 32 t	F
3	20 t, 33 t, 40 t	V
4	18 t, 33 t, 40 t	F
5	20 t, 26 t, 40 t	F
6	20 t, 33 t, 30 t	F
	Indicare le dimensioni massime legali di un autocarro, il superamento delle quali comporterebbe la classifica di veicolo eccezionale.	
1	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,50 m	F
2	lunghezza 10 m, altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m	F
3	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	V
4	lunghezza 11 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	F
5	lunghezza 12 m, altezza 4,50 m, larghezza 2,55 m	F
6	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,45 m	F
	La carta provvisoria di circolazione	
1	viene rilasciata dall'UMC	V
2	viene rilasciata per condurre un veicolo alla dogana	F
3	viene rilasciata quando viene richiesta la formalità del trasferimento di proprietà	F
5	vale 30 giorni	F
6	vale 60 giorni	F
	Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
1	i trasporti eccezionali per circolare necessitano di specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	V
2	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
3	i trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali	V
4	i veicoli eccezionali, nella configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
5	non sono mai soggetti a specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	F
6	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
	La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione dei veicoli eccezionali, per	
1	i mezzi d'opera	F
2	i veicoli coibentati e refrigerati che trasportano merci deperibili (ATP)	V
3	i veicoli cisterna	F
4	gli autobus urbani	F
5	gli autoveicoli ad uso speciale	F
	La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata	
1	dall'UMC	F
2	dal Comune	V
3	dalla Provincia	F
4	dalla Regione	F
5	dal Comando della Polizia municipale	F
6	dall'ente proprietario della strada	F
	La massa di un autosnodato a 5 o più assi non può superare	
1	44 t	V
2	40 t	F
3	38 t	F
4	54 t	F
5	56 t	F
6	20 t	F

PROVINCIA DI FERMO

	La massa limite di un veicolo a motore a due assi isolato e munito di pneumatici è di	
1	8 t	F
2	15 t	F
3	18 t	V
4	25 t	F
5	26 t	F
6	28 t	F
	La massa massima di un veicolo è	
1	il peso di un veicolo a pieno carico (tara + portata)	V
2	il peso del veicolo scarico	F
3	il peso del veicolo a pieno carico meno la tara	F
4	la somma delle masse massime sugli assi	F
5	la tara compreso il peso del conducente	F
6	la portata compreso il peso del conducente	F
	La modifica di caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo a motore in circolazione	
1	può essere fatta senza alcuna formalità	F
2	comporta la visita e prova da parte dei competenti UMC	V
3	può essere fatta senza alcuna formalità purchè i particolari modificati siano comunque rispondenti a tipi omologati	F
4	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione presso i competenti UMC, salvo casi particolari	V
6	deve essere richiesta tramite apposita istanza ai competenti UMC	V
7	comporta sempre la presentazione di apposita comunicazione agli uffici del PRA	F
8	comporta il rilascio di una nuova omologazione da parte di uno dei CPA (Centri prova autoveicoli)	F
	La normativa internazionale ADR si applica	
1	ai trasporti di merci deperibili in regime di temperatura controllata	F
2	ai trasporti di merci pericolose	V
3	ai trasporti di macchine operatrici eccezionali	F
4	ai trasporti di materiali per l'edilizia	F
5	al trasporto di merci alimentari	F
6	solamente al trasporto marittimo di merci	F
	La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
1	i dati anagrafici del titolare	V
2	i dati anagrafici del conducente	F
3	esclusivamente le revisioni effettuate	F
4	esclusivamente l'intestatario della targa	F
5	i dati tecnici del ciclomotore	V
6	l'idoneità del veicolo al trasporto di merci pericolose	F
	L'altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di	
1	3,80 metri, per tutti i tipi di itinerari	F
2	4 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
3	4,30 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	V
4	4,20 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
5	4,20, per tutti i tipi di itinerari	F
6	4,10 metri per tutti i veicoli	F
	Le autovetture che hanno annotato sulla carta di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
1	sono soggette a revisione annuale	F
2	devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice	V
3	non devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice, in quanto esso non è soggetto a revisione	F
4	sono soggette a revisione con la cadenza prevista per la categoria di appartenenza del veicolo	V
5	sono soggette a revisione triennale	F
6	devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni due anni	F

PROVINCIA DI FERMO

È prevista l'immatricolazione con registrazione presso gli UMC e gli uffici PRA di		
1	ciclomotori	F
2	macchine agricole	F
3	veicoli a trazione animale	F
4	autoveicoli	V
5	motoveicoli	V
6	rimorchi ad eccezione di quelli aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
Lo sportello telematico dell'automobilista		
1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
2	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
3	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono la visita e prova del veicolo	F
4	è operativo presso delegazioni AC e studi di consulenza abilitati, UMC e uffici dell'ACI-PRA	V
5	consente, per alcune formalità, il contestuale rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà	V
6	consente lo svolgimento di alcune formalità mediante collegamento telematico	V
Per circolare i carrelli appendice devono essere		
1	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
2	dotati di sola targa propria	F
3	dotati di sola targa ripetitrice	V
4	abbinati ad un veicolo	V
5	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
6	muniti di un certificato di idoneità tecnica	F
La patente di categoria BE		
1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
2	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
3	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da rimorchio o semirimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.	V
5	abilita a condurre autocarri di massa massima superiore a 3,5 t	F
6	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice, sia superiore a 4.250 kg	V
Per guidare un ciclomotore		
1	occorre aver compiuto almeno 18 anni ed ottenere la patente A1	F
2	non occorre alcun titolo abilitativo	F
4	occorre aver compiuto almeno 14 anni ed ottenere la patente AM	V
5	occorre aver compiuto almeno 16 anni ed ottenere la patente A1	F
6	occorre essere maggiorenne	F
È previsto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione prima di essere ammessi alla circolazione per i veicoli destinati		
1	al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente, a taxi, a servizi di linea	V
2	ad uso terzi	F
3	al trasporto di persone	F
4	al servizio di piazza o taxi	V
5	al trasporto di persone in servizio di linea	V
6	a locazione senza conducente	F
Per rinnovare il certificato di formazione professionale ADR occorre		
1	un certificato medico non anteriore a 6 mesi	F
2	documentazione che attesti che negli ultimi 5 anni sia stato effettuato trasporto, senza interruzioni, di merci pericolose	F
3	la frequenza di un corso di aggiornamento e un esame	V
4	esclusivamente la frequenza di un corso di aggiornamento	F
5	esclusivamente il superamento di un esame	F
6	chiedere il duplicato del certificato presso un qualunque UMC	F

PROVINCIA DI FERMO

	Per sostenere l'esame per la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) occorre	
1	presentarsi direttamente agli UMC senza altra formalità	F
2	aver frequentato un corso presso un'autoscuola o un ente autorizzato	V
3	aver frequentato un corso presso la provincia	F
4	aver superato un colloquio propedeutico all'esame	F
5	aver operato nel campo dell'autotrasporto per almeno 5 anni	F
6	aver compiuto 23 anni di età	F
	Per un veicolo proveniente da uno Stato UE o SEE	
1	il rilascio della carta di circolazione compete sempre all'UMC	F
2	il certificato di proprietà deve essere richiesto sempre all'ACI PRA di competenza	F
3	la carta di circolazione e il certificato di proprietà devono essere richiesti ad uno sportello STA se è usato ed è in regola con la revisione, fatte salve alcune esclusioni	V
4	la carta di circolazione e il certificato di proprietà devono essere richiesti ad uno sportello STA se è nuovo, fatte salve alcune esclusioni	V
5	l'immatricolazione è subordinata ad una specifica procedura mirata ad accertare la verifica dell'assolvimento degli obblighi IVA	V
6	è sempre obbligatorio sottoporre il veicolo a visita e prova	F
	Un veicolo privo di carrozzeria	
1	può essere omologato	V
2	non può essere mai omologato	F
3	deve essere sottoposto ad approvazione quando viene allestito	V
4	può essere omologato quale autotelaio o telaio montato per rimorchio o semirimorchio	V
5	può essere allestito da ditte diverse dal costruttore del veicolo	V
6	può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
7	può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
8	può essere immatricolato	F
	Qual è il periodo di validità di un CFP ADR	
1	non ha scadenza	F
2	3 anni dalla data di rilascio	F
3	5 anni dalla data di rilascio	V
4	4 anni dalla data del rilascio	F
5	6 anni dalla data del rilascio	F
6	scade insieme alla patente di guida	F
	La massa massima delle macchine agricole cingolate è di	
1	20 t	F
2	12 t	F
3	16 t	V
4	6 t	F
5	8 t	F
6	10 t	F
	La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
1	non è ammessa	F
2	non può superare 30 cm rispetto alle luci di posizione del veicolo nella parte laterale	V
3	non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo nella parte posteriore	V
4	non è ammessa dalla parte anteriore	V
5	è sempre ammessa	F
6	deve essere segnalata tramite un pannello quadrangolare retroriflettente nella parte posteriore	V
7	non può superare 20 cm nella parte laterale, posteriore o anteriore	F
8	non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
	L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità	
1	indeterminata	F
2	annuale	V
3	biennale	F
4	triennale	F
5	quadriennale	F
6	semestrale	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'altezza massima delle bisarche è di	
1	3,80 metri	F
2	4,20 metri	V
3	4,00 metri	F
4	4,30 metri	F
5	3,90 metri	F
6	3,55 metri	F
	La sigla ATP indica	
1	autorizzazione trasporto prodotti agricoli	F
2	accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili	V
3	accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose	F
4	autorizzazione ai trasporti pericolosi	F
5	accordo sui trasporti pericolosi	F
6	autorizzazione ai trasporti pesanti	F
	I catadiottri	
1	aiutano a segnalare la posizione del veicolo con dispositivi di illuminazione spenti	V
2	servono a distinguere il semirimorchio da un trattore	F
3	servono a migliorare la visibilità in curva	F
4	servono a effettuare particolari segnalazioni	F
5	servono a illuminare la sede stradale	F
6	rendono visibile il veicolo in caso di nebbia	F
	Per trasferire la proprietà di un ciclomotore occorre	
1	nessuna formalità	F
2	presentare domanda all'UMC	V
3	presentare domanda all'UMC (uffici motorizzazione civile) e al ACI-PRA con relativo atto notarile	F
4	sospendere preventivamente il ciclomotore dalla circolazione	V
5	registrare il trasferimento al PRA	F
6	presentare domanda a uno studio di consulenza abilitato in qualità di sportello telematico dell'automobilista	F
	Quali veicoli devono essere sottoposti ad omologazione?	
1	i prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie	V
2	tutti i veicoli all'atto della prima immatricolazione	F
3	solo quelli immatricolati in esemplare unico	F
4	solamente gli autocarri e gli autobus	F
5	solamente i veicoli appartenenti alla categoria M1 e L	F
6	nessun veicolo	F
	Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
1	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti	F
2	l'acquirente direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza autorizzati	V
3	chi finanzia l'acquisto	F
4	il concessionario	F
5	lo studio di consulenza automobilistico eventualmente delegato	V
6	la Provincia competente in base alla residenza del acquirente	F
	Rientrano tra i veicoli senza motore	
1	i veicoli a braccia	V
2	le slitte	V
3	i ciclomotori	F
4	i motoveicoli	F
5	i velocipedi	V
6	le macchine operatrici	F
	Rientrano tra i ciclomotori	
1	i ciclomotori a due ruote	V
2	i quadricicli a motore	F
3	i quadricicli leggeri	V
4	i ciclomotori a tre ruote	V
5	i velocipedi	F
6	i velocipedi a pedalata assistita	F

PROVINCIA DI FERMO

Si classificano come motoveicoli		
1	i motocicli	V
2	i quadricicli leggeri	F
3	i quadricicli a motore	V
4	i tricicli	V
5	le autovetture	F
6	i motocicli con sidecar	V
7	gli autoveicoli con due assi	F
8	i carrelli appendice	F
I filoveicoli		
1	sono veicoli a motore elettrico	V
2	sono autobus	F
3	sono veicoli per uso industriale	F
4	prelevano la corrente da una linea aerea	V
5	sono veicoli trainati	F
6	rientrano tra gli autoveicoli	F
I rimorchi possono essere		
1	per trasporto persone	V
2	per trasporto cose	V
3	muniti di un motore	F
4	per trasporti specifici	V
5	TATS	V
6	caravan	V
7	carrelli appendice	F
8	muniti di motore elettrico	F
Le macchine agricole si distinguono in		
1	semoventi e trainate	V
2	a motore e a braccia	F
3	elettriche e a miscela	F
4	adibite al trasporto di persone e di cose	F
5	trainate e spinte	F
6	a braccia e a trazione animale	F
Le macchine operatrici si distinguono in		
1	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	V
2	macchine adibite al trasporto di persone e di cose	F
3	macchine trainate e spinte	F
4	veicoli a braccia e a trazione animale	F
5	macchine semoventi e trainate	F
6	macchine normali e atipiche	F
Tra i veicoli atipici rientrano		
1	i veicoli a braccia e a trazione animale	F
2	i veicoli d'epoca	V
3	i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
4	le macchine agricole	F
5	le macchine operatrici	F
6	i filoveicoli	F
La destinazione del veicolo		
1	è specificata sulla carta di circolazione	V
2	può essere per trasporto persone	V
3	può essere per trasporto di cose	V
4	può essere per uso terzi	F
5	può essere per uso proprio	F
6	può essere per uso speciale	V
7	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
8	dipende dalle dimensioni del veicolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'uso del veicolo può essere	
1	di terzi	V
2	non previsto	F
3	per trasporto promiscuo di persone e cose	F
4	qualsiasi	F
5	proprio	V
6	speciale	F
	I veicoli a braccia sono	
1	azionati dalla forza muscolare del conducente	V
2	muniti di motore elettrico	F
3	privi di motore	V
4	spinti o trainati dall'uomo	V
5	spinti o trainati dagli animali	F
6	muniti di motore ausiliario elettrico	F
	I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
1	spinti o trainati dall'uomo	F
2	privi di motore	V
3	trainati da uno o più animali	V
4	muniti di motore ausiliario elettrico	F
5	muniti di pattini (slitte)	V
6	azionati dalla forza muscolare umana	F
	I velocipedi	
1	hanno due o più ruote	V
2	possono essere dotati di un motore ausiliario elettrico se a pedalata assistita	V
3	sono esclusivamente a propulsione muscolare ad eccezione di quelli a pedalata assistita	V
4	sono muniti di pattini	F
5	sono spinti o trainati dall'uomo	F
6	sono muniti di motore a scoppio	F
	Tra i veicoli atipici rientrano	
1	i motoveicoli	F
2	gli autoveicoli	F
3	i veicoli che non rientrano fra le altre categorie previste dal CDS	V
4	i ciclomotori	F
5	i veicoli a braccia	F
6	le macchine agricole	F
7	i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
8	i motoveicoli d'epoca	V
	Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
1	i trenini turistici	V
2	motoveicoli e autoveicoli d'epoca	V
3	autoveicoli	F
4	macchine agricole	F
5	veicoli braccia	F
6	autoveicoli d'epoca	V
	I veicoli di interesse storico collezionistico	
1	sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	V
2	sono iscritti in appositi registri	V
3	possono circolare liberamente	V
4	sono muniti esclusivamente di targa provvisoria	F
5	sono considerati veicoli d'epoca	F
6	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
	I ciclomotori	
1	devono essere muniti di targa e certificato di circolazione	V
2	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
3	comprendono i quadricicli leggeri	V
4	comprendono i quadricicli a motore	F
5	comprendono i velocipedi a pedalata assistita	F
6	comprendono i veicoli a 2 e 3 ruote	V

PROVINCIA DI FERMO

	I ciclomotori	
1	appartengono alle categorie internazionali M, N, O	F
2	appartengono alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e	V
3	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
4	possono essere adibiti al trasporto di persone o di cose	V
5	possono avere 2, 3 o 4 ruote	V
6	non hanno mai 4 ruote	F
	I motoveicoli	
1	sono muniti di certificato di idoneità tecnica e contrassegno	F
2	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
3	sono muniti di carta di circolazione e targa	V
4	sono soggetti alle norme UE di approvazione e omologazione	V
5	sono veicoli atipici	F
6	comprendono i ciclomotori	F
	I motoveicoli	
1	si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
2	a 2 ruote appartengono alla categoria internazionale L3e	V
3	si distinguono in 4 categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e	V
4	comprendono i quadricicli leggeri	F
5	a 3 ruote simmetriche appartengono alla categoria internazionale L5e	V
6	a 4 ruote sono detti quadricicli diversi dai quadricicli leggeri	V
7	si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
8	comprendono i carrelli	F
	I motoveicoli	
1	comprendono i tricicli	V
2	comprendono i motoveicoli per trasporto specifico	V
3	comprendono le autovetture	F
4	comprendono i quadricicli a motore	V
5	hanno fino a 2 o 3 ruote	F
6	hanno 2, 3 o 4 ruote	V
7	hanno non più di due ruote	F
8	sono sempre muniti di un carrozino laterale	F
	I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
1	dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	V
2	retrovisori	V
3	pneumatici	V
4	dispositivi di segnalazione acustica	V
5	cronotachigrafo	F
6	dispositivo paraincastro	F
7	dispositivo paraciclisti laterale	F
8	limitatore di velocità	F
	L'immissione in circolazione dei motoveicoli	
1	è subordinata, solitamente, alla presentazione della dichiarazione di conformità	V
2	comporta il rilascio della carta di circolazione e della targa	V
3	comporta il rilascio del certificato di idoneità tecnica e della targa	F
4	non richiede la presentazione di specifici documenti	F
5	comporta il rilascio di documenti integrativi della carta di circolazione qualora previsti	V
6	è subordinata alla presentazione di specifica richiesta di immatricolazione	V
7	è subordinata alla presentazione di una scheda tecnica contenente le principali caratteristiche del veicolo	F
8	comporta il rilascio della carta di circolazione, di una targa anteriore e di una posteriore	F
	Rientrano tra gli autoveicoli	
1	le autovetture	V
2	i tricicli	F
3	gli autocarri	V
4	gli autoveicoli per uso speciale	V
5	i quadricicli a motore	F
6	gli autobus	V
7	i quadricicli leggeri	F
8	i tricicli per trasporto di persone	F

PROVINCIA DI FERMO

	Gli autoveicoli	
1	si distinguono nelle categorie internazionali M e N	V
2	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
3	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	V
4	adibiti al trasporto di persone rientrano nella categoria internazionale M	V
5	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
6	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	F
	Gli autoveicoli per trasporto specifico	
1	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	V
2	sono destinati al trasporto di particolari tipologie di merci in relazione all'attrezzatura di cui sono dotati	V
3	non consentono il trasporto di merce	F
4	comprendono le autopompe	F
5	comprendono i veicoli muniti di furgone isoteramico in regime ATP	V
6	non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	Gli autoveicoli per uso speciale	
1	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
2	sono muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
3	non consentono il trasporto di merce	V
4	comprendono le betoniere	F
5	comprendono i veicoli muniti di furgone isoteramico in regime ATP	F
6	comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	I filoveicoli	
1	hanno un motore elettrico	V
2	sono collegati a una linea aerea di contatti per l'alimentazione	V
3	circolano in aree urbane o suburbane su qualsiasi percorso non prestabilito	F
4	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
5	marciano su ruote gommate	V
6	sono soggetti a un controllo periodico annuale	V
7	marciano su rotaie	F
8	marciano in sede propria	F
	I filobus	
1	sono soggetti a specifica procedura amministrativa per l'immissione in circolazione	V
2	sono soggetti a specifiche verifiche tecnico-funzionali	V
3	devono essere immatricolati con documenti e targhe per autoveicoli	F
4	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale	V
5	sono muniti di apposito libretto per filobus	V
6	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F
7	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
8	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati	F
	I rimorchi	
1	sono privi di propulsore	V
2	comprendono i rimorchi per trasporti specifici	V
3	comprendono i caravan	V
4	comprendono i TATS	V
5	comprendono le macchine agricole trainate	F
6	comprendono i semirimorchi	V
7	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
8	non comprendono i semirimorchi	F
	I rimorchi	
1	appartengono alla categoria internazionale O	V
2	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	V
3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
4	se leggeri, rientrano nella categoria internazionale O1	V
5	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
6	appartengono tutti alla categoria internazionale G	F

PROVINCIA DI FERMO

	I carrelli appendice	
1	sono veicoli rimorchiati	V
2	sono immatricolati con targa propria	F
3	hanno fino a due ruote	V
4	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
5	sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
6	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
	Il carrello appendice	
1	risulta dalla carta di circolazione del veicolo al quale viene abbinato	V
2	è identificato tramite il numero di telaio	V
3	è munito di carta di circolazione e targa	F
4	deve essere munito di targa ripetitrice posteriore	V
5	è soggetto a registrazione presso il PRA	F
6	è identificato tramite apposita targa per carrello	F
	Le macchine agricole	
1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	V
2	non possono mai circolare su strada	F
3	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	V
4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
5	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
6	possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio	V
7	sono veicoli ad uso speciale	F
8	sono veicoli attrezzati per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di temperatura controllata	F
	Le macchine operatrici	
1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
2	non possono mai circolare su strada	F
3	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	F
4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
5	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	V
6	comprendono macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie	V
	I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
1	possono essere immatricolati con targa civile a determinate condizioni	V
2	sono muniti di dispaccio dell'autorità militare in qualità di documento di origine	V
3	non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
4	devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
5	possono essere immatricolati solamente con targhe speciali	F
6	non sono considerati di prima immatricolazione quando vengono immatricolati con targa civile	V
	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero comporta	
1	il ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe	V
2	sempre la visita e prova del veicolo	F
3	il rilascio di carta di circolazione e delle targhe italiane	V
4	l'utilizzo delle targhe e dei documenti esteri per la circolazione in Italia	F
5	l'iscrizione del veicolo presso i registri del PRA qualora prevista	V
6	sempre l'iscrizione del veicolo presso i registri storici	F
	L'immatricolazione di veicoli provenienti da paesi UE o SEE	
1	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
2	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
3	comporta la presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
4	non è ammessa	F
5	è ammessa solamente per veicoli di interesse storico e collezionistico	F
6	è soggetta a una procedure telematica che comporta l'abilitazione all'immatricolazione	V

PROVINCIA DI FERMO

	L'immatricolazione di veicoli provenienti da paesi extra UE o SEE	
1	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	F
2	in generale, è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	V
3	non è ammessa	F
4	è ammessa in deroga per veicoli appartenenti a connazionali che rimpatriano	V
5	a determinate condizioni, è ammessa in deroga per veicoli di interesse storico e collezionistico	V
6	avviene sempre per via amministrativa	F
	I ciclomotori	
1	possono trasportare anche un passeggero oltre al conducente se espressamente previsto nel certificato di circolazione	V
2	hanno la natura giuridica di beni mobili non registrati	V
3	possono circolare con contrassegno di identificazione ancora per qualche tempo	F
4	possono circolare con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità ancora per qualche tempo	F
5	possono circolare con certificato di idoneità tecnica ancora per qualche tempo	F
6	non sono soggetti ad iscrizione presso il PRA	V
7	dal 13.2.2012 possono circolare solo con targa e con certificato di circolazione	V
8	dal 13.2.2012 non possono più circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V
	La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
1	deve essere richiesta dall'intestatario quando non intende utilizzare il ciclomotore	V
2	è attestata da un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore	V
3	consiste nella cessazione ai fini dell'esportazione	F
4	rende disponibile la targa del ciclomotore per associarla ad altro ciclomotore	V
5	serve per l'aggiornamento dei dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
6	deve essere richiesta quando l'intestatario intende trasferire la proprietà del ciclomotore	V
7	viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
8	deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
1	può essere richiesta per l'esportazione	V
2	non è obbligatoria per la demolizione	F
3	può essere richiesta per la demolizione	V
4	non consente più la re immissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
5	può essere richiesta per la perdita di possesso	V
6	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
	In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
1	può riutilizzare la targa	V
2	deve distruggere la targa	F
3	può distruggere la targa	V
4	deve sporgere denuncia all'autorità di Polizia	F
5	è obbligato a restituire la targa al PRA	F
6	è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
	Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
1	consente al titolare della targa di distruggerla o riutilizzarla	V
2	consente all'acquirente di ottenere un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa oppure utilizzare altra targa di cui è già titolare	V
3	comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
4	non comporta adempimenti	F
5	deve essere comunicato dal titolare ad un UMC o uno Studio di consulenza abilitato	V
6	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	Il trasferimento di residenza dell'intestatario di un certificato di circolazione per ciclomotore	
1	è comunicato all'UCO dal comune, su richiesta dell'interessato (persona fisica)	V
2	è attestato da un tagliando autoadesivo da apporre sul certificato di circolazione	V
3	deve essere richiesto al PRA	F
4	deve essere richiesto ad un UMC o ad uno Studio di consulenza (casi diversi da persona fisica)	V
5	comporta il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa	F
6	viene registrato sul certificato di proprietà	F

PROVINCIA DI FERMO

	È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
1	smarrimento del certificato di circolazione per ciclomotore	V
2	sottrazione o distruzione del certificato di circolazione del ciclomotore	V
3	distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F
4	smarrimento della targa per ciclomotore	V
5	trasferimento dei proprietà del ciclomotore	F
6	aggiornamento del certificato di circolazione del ciclomotore	F
	Rilascio delle targhe e il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di circolazione per ciclomotori può essere effettuato presso gli studi di consulenza	
1	tutti	F
2	abilitati in qualità di CSM (Centro servizi motorizzazione) per il rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori	V
3	abilitati in qualità di Sportello Telematico dell'Automobilista	F
4	che svolgono l'attività da almeno 10 anni	F
5	che hanno locali di almeno 20 metri quadrati	F
6	operano presso il PRA	F
	L'autorizzazione per la circolazione in prova	
1	può essere richiesta per prove tecniche, sperimentali o costruttive	V
2	può essere richiesta per ragioni personali	F
3	è rilasciata a esercenti officine di autoriparazioni e di trasformazione	V
4	è rilasciata a negozianti per il trasferimento della propria merce	F
5	vale per la categoria di veicoli per la quale è rilasciata	V
6	vale tre anni dal rilascio	F
	L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
1	ad un UMC	V
2	un Ufficio del PRA	F
3	alle imprese di consulenza automobilistica abilitate	V
4	un Ufficio del registro	F
5	alla Camera di commercio	F
6	all'Agenzia delle Entrate	F
	Le imprese di consulenza abilitate	
1	possono rilasciare e rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova	V
2	possono solamente rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova già rilasciate	F
3	possono solamente rilasciare le nuove autorizzazioni per la circolazione di prova	F
4	possono produrre e distribuire le targhe per la circolazione di prova mediante apposite attrezzature omologate	V
5	non possono produrre le targhe per la circolazione di prova ma possono rilasciare l'autorizzazione	F
6	non sono autorizzate a produrre e/o rilasciare targhe per la circolazione in prova	F
	Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
1	smarrimento dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
2	deterioramento dell'autorizzazione per la circolazione di prova (con dati leggibili)	F
3	sottrazione della targa per la circolazione di prova	V
4	sottrazione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
5	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
6	restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
1	è disposta se non sussistono più le condizioni per il rilascio	V
2	non può mai essere disposta	F
3	è disposta con apposito provvedimento	V
4	comporta la restituzione dell'autorizzazione	V
5	comporta la distruzione della targa	V
6	comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
7	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
8	comporta la ristampa dell'autorizzazione originale	F

PROVINCIA DI FERMO

	La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
1	presuppone la presentazione di apposita istanza	V
2	può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
3	comporta la restituzione dell'autorizzazione e la distruzione della targa	V
4	comporta la distruzione dell'autorizzazione ma non della targa	F
5	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
6	comporta la cancellazione della targa dalla memoria del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	La carta di circolazione	
1	viene rilasciata dagli UMC	V
2	viene rilasciata dagli Uffici del PRA	F
3	contiene il numero della targa e il numero di telaio del veicolo	V
4	costituisce titolo di proprietà del veicolo	F
5	può essere aggiornata mediante tagliando autoadesivo	V
6	deve essere aggiornata sempre mediante emissione di un duplicato	F
	Le macchine agricole, per circolare su strada	
1	devono essere munite di carta di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	V
2	devono essere munite di certificato di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	F
3	devono essere munite esclusivamente di carta di circolazione	F
4	possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	V
5	non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
6	devono essere iscritte nei registri PRA	F
	Le macchine operatrici, per circolare su strada	
1	devono essere munite di carta di circolazione	V
2	devono essere registrate presso un UMC e munite di uno specifico certificato tecnico	F
3	sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F
4	non sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	V
5	non devono essere munite di documenti di circolazione	F
6	è sufficiente che siano munite di autorizzazione predisposta dal proprietario	F
	Sono muniti di particolari documenti di circolazione (diversi dalla carta di circolazione)	
1	le macchine operatrici semoventi non destinate alla circolazione su strada ed equipaggiate di motore superiore a 50 kW	V
2	le macchine semoventi o trainate	F
3	i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree portuali, per collegare più reparti dei medesimi	V
4	le macchine operatrici che non sono soggette ad iscrizione al PRA	F
5	le macchine operatrici munite di cingoli	F
6	le macchine operatrici non soggette a revisione	F
	Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
1	circolano per le operazioni di accertamento e controllo	V
2	partecipano a riviste militari	V
3	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
4	partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	V
5	hanno la revisione scaduta	F
6	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	La carta provvisoria di circolazione	
1	viene rilasciata qualora la carta di circolazione non può essere rilasciata contestualmente alla targa	V
2	viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
3	consente la circolazione all'estero	V
4	viene rilasciata a veicoli che partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	F
5	consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
	La ricevuta dello studio di consulenza	
1	viene rilasciata qualora la carta di circolazione è ritirata dagli organi di Polizia	F
2	viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
3	ha validità massima di 30 giorni	V
4	viene rilasciata dopo aver compilato il registro-giornale	V
5	consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
6	ha validità massima di 60 giorni	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il permesso provvisorio di circolazione rilasciato a seguito di distruzione o smarrimento della carta di circolazione	
1	presuppone la presentazione della denuncia agli organi di Polizia	V
2	vale 90 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
3	vale 30 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
4	vale 90 giorni (con proroga fino alla consegna effettiva del duplicato), quando è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
5	vale 60 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
6	non richiede la presentazione della denuncia agli organi di Polizia	F
	In attesa della visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione dell'impianto a GPL/CNG	
1	è ammessa la circolazione con i serbatoi vuoti, dichiarazione della ditta installatrice e domanda di aggiornamento con annotata la prenotazione della visita	V
2	non è ammessa la circolazione	F
3	è ammessa la circolazione con i serbatoi pieni, dichiarazione della ditta installatrice e domanda di aggiornamento con annotata la prenotazione della visita	F
4	è ammessa la circolazione se la revisione non è scaduta di validità	F
5	è sempre ammessa la circolazione del veicolo senza limiti	F
6	durante la circolazione i serbatoi devono essere vuoti	V
	I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
1	devono essere di tipo approvato	V
2	devono essere di tipo approvato anche se sono facoltativi	V
3	devono essere sempre efficienti	V
4	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
5	devono essere presenti, se obbligatori	V
6	non devono rispettare particolari prescrizioni	F
7	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
8	installati o utilizzati durante la circolazione sono sempre indicati sulla carta di circolazione	F
	Il segnalatore acustico	
1	serve per richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada	V
2	è obbligatorio sugli autoveicoli	V
3	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
4	deve essere di tipo approvato	V
5	può non essere di tipo approvato	F
6	emette un segnale sonoro	V
7	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
8	serve per segnalare che il veicolo è in avaria	F
	I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
1	servono per attenuare il rumore dovuto ai scarico	V
2	servono per ridurre le emissioni	V
3	servono per filtrare il carburante	F
4	possono essere sostituiti con altri omologati dalla UE per il tipo di veicolo	V
5	non possono mai essere sostituiti	F
6	alimentano il motore	F
	Il convertitore catalitico	
1	può essere di tipo ossidante	V
2	è solo di un tipo	F
3	converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	V
4	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
5	può essere di tipo a tre vie	V
6	serve per filtrare il carburante	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il retrofit è un dispositivo	
1	che serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
2	che serve per ridurre le emissioni inquinanti	V
3	che serve per filtrare il carburante	F
4	utilizzato prevalentemente sui veicoli che non erano muniti di sistemi antinquinamento	V
5	che serve per ridurre il rumore dell'aria aspirata	F
6	che serve per ridurre l'inquinamento acustico	F
	Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
2	il ricircolo dei gas di scarico	V
3	il filtro al carbone attivo	V
4	il filtro dell'aria	F
5	il filtro dell'olio	F
6	il cronotachigrafo	F
	L'OBD e l'EOBD sono dispositivi	
1	per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	V
2	installati su veicoli muniti di catalizzatore	V
3	utilizzati per controllare la temperatura dell'abitacolo	F
4	installati su tutti i rimorchi	F
5	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
6	diagnostici di bordo divenuti obbligatori per alcune categorie di veicoli	V
	La sostituzione del silenziatore di scarico	
1	non è mai ammessa	F
2	è ammessa con altro dello stesso tipo di quello installato fin dall'origine	V
3	è ammessa con altro omologato UE per lo stesso tipo di veicolo	V
4	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
5	comporta sempre l'aggiornamento della carta di circolazione	F
6	può essere effettuata dal costruttore del veicolo	F
	L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
1	i filtri anti particolato	V
2	il filtro del carburante	F
3	il silenziatore dei gas di scarico	F
4	i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato	V
5	il tachigrafo digitale	F
6	l'utilizzo di liquido anticongelante	F
	L'EOBD è un sistema	
1	di diagnosi dei sistemi antinquinamento	V
2	utilizzato per il controllo del rumore emesso dai gas di scarico	F
3	necessario per verificare l'effettiva massa del veicolo	F
4	che controlla sistematicamente le emissioni inquinanti e la funzionalità dei dispositivi antinquinamento	V
5	che controlla la qualità del carburante presente nel serbatoio	F
6	che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
	Il Filtro antiparticolato	
1	controlla il corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	F
2	converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	F
3	riduce in modo significativo le emissioni di particolato	V
4	sostituisce il catalizzatore	F
5	si rigenera durante la circolazione	V
6	attenua la rumorosità dei gas di scarico	F
	L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
1	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC	V
2	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
3	serve per ridurre la massa di particolato emessa dal motore	V
4	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo	V
5	serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
6	non è ammessa	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
1	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC competente	V
2	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
3	non è mai ammessa	F
4	è ammessa solamente sui veicoli diversi dalla categoria M1	F
5	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione	V
6	comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
1	non è ammessa	F
2	è ammessa a condizione che i convertitori siano di tipo specificamente omologato	V
3	comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce di appartenenza EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
4	è finalizzata ad attenuare la rumorosità dei gas di scarico	F
5	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
6	serve per ridurre la rumorosità di marcia	F
	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
1	devono essere installati in conformità alle prescrizioni della normativa	V
2	servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
3	devono essere di tipo approvato	V
4	servono a rendere visibile la strada, il conducente ed i passeggeri	F
5	servono a rendere visibile la strada, il veicolo e ad effettuare segnalazioni	V
6	possono anche non essere di tipo approvato	F
	Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
1	devono equipaggiare obbligatoriamente alcuni veicoli	V
2	non sono mai obbligatori	F
3	servono ad identificare i veicoli in relazione al particolare uso o al tipo di merce che trasportano	V
4	sono utili ai fini della sicurezza per migliorare la visibilità	V
5	devono essere utilizzati solamente per mezzi eccezionali	F
6	devono essere illuminati	F
	Il segnale di soccorso per invalidi	
1	è obbligatorio	F
2	deve essere di tipo approvato	V
3	serve a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione d'emergenza	V
4	deve avere le caratteristiche previste dalla normativa	V
5	è facoltativo	V
6	non deve avere specifiche caratteristiche	F
7	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
8	serve per segnalare che il veicolo può parcheggiare in aree appositamente riservate	F
	I vetri installati sui veicoli a motore	
1	devono essere di tipo approvato	V
2	non garantiscono un adeguato campo di visibilità	F
3	devono riportare gli estremi di approvazione	V
4	non devono mai essere alterati	V
5	possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
6	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	Il dispositivo tergicristallo	
1	deve assicurare ai conducenti adeguata visibilità attraverso il parabrezza	V
2	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
3	deterge la superficie esterna del parabrezza	V
4	ha una spazzola con profilo di gomma opportunamente sagomato	V
5	è obbligatorio anche per motocicli	F
6	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il dispositivo di disappannamento	
1	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
2	elimina il vapore che ricopre la superficie interna del parabrezza	V
3	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
4	è progettato e costruito nel rispetto di determinate prescrizioni	V
5	non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
6	non deve mai essere alterato	V
	I dispositivi retrovisori	
1	sono definiti dispositivi per la visione diretta	F
2	garantiscono una buona visione verso la zona posteriore del veicolo	V
3	possono essere di tipo interno	V
4	devono possedere determinate caratteristiche previste per la categoria del veicolo	V
5	devono essere presenti nel numero minimo stabilito dalla normativa	V
6	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
7	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
8	sono obbligatori solamente per autocarri	F
	L'impianto di frenatura dei veicoli	
1	ha la funzione di diminuire o annullare la velocità di un veicolo	V
2	può essere di tipo ad aria compressa per veicoli pesanti	V
3	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
4	è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F
5	può essere di tipo pneumatico o pneumoidraulico per i veicoli pesanti	V
6	può essere integrato da dispositivi ausiliari quali freno motore, rallentatore, ecc.	V
7	non può mai utilizzare aria compressa	F
8	non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F
	Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
1	il comando è azionato dal conducente	V
2	gli elementi frenanti possono essere a tamburo oppure a disco	V
3	gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
4	gli elementi frenanti possono essere a leva	F
5	il comando è azionato dal conducente mediante pedale o leva	V
6	i freni ad attrito funzionano grazie all'attrito tra due superfici	V
7	i dispositivi che collegano il comando ai freni delle ruote sono sempre di tipo idraulico	F
8	gli elementi frenanti utilizzati sono sempre del tipo a tamburo	F
	La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
1	cinture di sicurezza	V
2	dispositivo ABS	F
3	sistemi di ritenuta per bambini	V
4	servofreno	F
5	sedile e poggiatesta	V
6	specchi retrovisori	F
	Gli airbag	
1	vengono installati per proteggere conducente e passeggeri	V
2	migliorano la sicurezza passiva del veicolo	V
3	migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
4	determinano il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile	V
5	all'occorrenza, vengono attivati dal conducente	F
6	non proteggono la testa del conducente	F
	I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
1	tachimetro	V
2	fendinebbia	F
3	contachilometri	V
4	tassametro, salvo specifiche deroghe	V
5	cronotachigrafo	V
6	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
7	segnale di soccorso per invalidi	F
8	termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	Il tachigrafo analogico	
1	è installato su veicoli immatricolati prima dell'1.5.2006	V
2	funziona con la carta tachigrafica	F
3	funziona con un foglio di registrazione	V
4	può funzionare con due fogli di registrazione	V
5	deve essere regolato da un officina autorizzata	V
6	è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
7	non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
8	deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	Il certificato di approvazione	
1	viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) oppure dall'UMC	V
2	sostituisce la carta di circolazione del veicolo	F
3	sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
4	attesta le caratteristiche tecniche del veicolo	V
5	viene acquisito nel fascicolo di immatricolazione del veicolo	V
6	viene acquisito agli atti dal PRA	F
	L'aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuato	
1	a seguito di visita e prova	V
2	presso il competente UMC	V
3	per via amministrativa	V
4	presso il competente ufficio del PRA	F
6	previa esibizione della dichiarazione di conformità	F
7	dai centri privati autorizzati alle revisioni	F
8	previa esibizione del certificato di proprietà	F
	La modifica delle caratteristiche tecniche delle macchine agricole	
1	richiede l'aggiornamento della carta di circolazione	V
2	richiede l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
3	non è mai ammessa	F
4	è ammessa senza alcuna formalità	F
5	può essere effettuata previa comunicazione al competente UMC	F
6	deve essere comunicata al competente Ufficio della Provincia	F
	L'aggiornamento del certificato di circolazione per ciclomotori	
1	non è mai ammesso	F
2	comporta la reimmatricolazione del ciclomotore	F
3	si ottiene con l'emissione del duplicato del certificato stesso	V
4	deve essere richiesto al PRA competente	F
5	è ammesso solamente per modifiche alle caratteristiche del motore	F
6	deve essere richiesto al competente UMC	V
	Alla domanda di aggiornamento devono essere allegati	
1	carta di circolazione del veicolo	V
2	dichiarazione dei lavori rilasciata dall'officina di autoriparazione che li ha eseguiti	V
3	certificato di proprietà del veicolo	F
4	documentazione di origine delle parti eventualmente installate e/o sostituite	V
5	nulla osta dell'ufficio della Provincia competente	F
6	nulla osta del costruttore del veicolo qualora espressamente previsto dalla normativa	V
7	dichiarazione della Camera di commercio di corretta esecuzione dei lavori effettuati	F
8	estratto cronologico del PRA	F
	La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
1	comporta misurazioni dirette delle dimensioni, delle masse, ecc.	V
2	comporta l'acquisizione di eventuali certificati di origine di accessorie e/o dispositivi installati	V
3	richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
4	richiede la verifica del certificato dell'assicurazione	F
5	può comportare rilevazioni del livello sonoro, della pressione di prova, ecc.	V
6	si conclude con l'esito del funzionario tecnico dell'UMC	V
7	può essere effettuata dal responsabile tecnico di un centro privato autorizzato alle revisioni	F
8	non richiede il controllo del veicolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'aggiornamento della carta di circolazione per modifiche tecniche viene effettuato in uno dei seguenti modi	
1	emissione del duplicato del documento	V
2	esibizione del certificato di proprietà	F
3	emissione di apposito tagliando autoadesivo	V
4	reimmatricolazione del veicolo	F
6	esibizione del nulla osta della Provincia	F
	La revisione	
1	è un controllo tecnico del veicolo	V
2	si classifica in base alla periodicità e al tipo di controllo	V
3	serve per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento delle emanazioni inquinanti	V
4	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
5	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
6	è finalizzata a raccogliere dati statistici sulle condizioni dei veicoli in circolazione	F
	La revisione	
1	periodica dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t è prevista	V
2	dei carrelli appendice ha cadenza biennale	F
3	dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t ha cadenza quadriennale	F
4	dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t ha cadenza quadriennale/biennale	F
5	dei carrelli appendice ha cadenza identica a quella della motrice sulla cui carta di circolazione sono annotati	V
6	di tutte le categorie di rimorchi è annuale	F
	Le macchine agricole sono soggette a revisione	
2	ogni tre anni a seguito decreto ministeriale	F
3	ogni sei anni	F
4	a seguito decreto ministeriale	V
5	ogni quattro anni	F
6	ogni due anni	F
	La revisione singola	
1	può essere disposta per dubbi sulla sicurezza della circolazione	V
2	viene disposta con provvedimento adottato dal competente UMC	V
3	può essere disposta a seguito di incidente	V
4	viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
5	riguarda una categoria di veicoli	F
6	riguarda un singolo veicolo	V
7	non viene mai disposta a seguito di incidente	F
8	può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
	Qualora venga disposta la revisione singola	
1	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione	V
2	la revisione deve essere effettuata presso un UMC	V
3	la revisione non è obbligatoria	F
4	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a visita presso uno dei centri revisione privati autorizzati	F
5	la revisione è gratuita	F
6	la revisione deve essere effettuata previa corresponsione della tariffa prevista	V
	La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
1	riguarda i controlli relativi all'inquinamento acustico ed atmosferico	V
2	può essere disposta dalla Regione	F
3	riguarda tutti i controlli abituali	F
4	può essere disposta con apposito decreto del Ministro	V
5	può essere disposta dalla Provincia	F
6	riguarda solamente i veicoli con dispositivi antinquinamento	F

PROVINCIA DI FERMO

	Per dimostrare il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione è	
1	necessario effettuare il duplicato della carta di circolazione	F
2	sufficiente avere a bordo il certificato di approvazione	F
3	sufficiente avere a bordo l'attestato ATP	F
4	necessario il bollino autoadesivo blu	F
5	inutile il rilascio del bollino blu delle officine specializzate	V
6	sufficiente avere effettuato la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
	Il bollino blu relativo alle emissioni inquinanti dei veicoli	
1	vale 6 mesi per veicoli immatricolati prima del 1.1.1988	F
2	vale 24 mesi per veicoli immatricolati dopo il 1.1.1988	F
3	vale 12 mesi per veicoli immatricolati prima del 1.1.1988	F
4	non va più rilasciato essendo sufficiente la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
5	non va più essere rilasciato	V
6	viene rilasciato se le emissioni inquinanti non superano quelle stabilite dal Comune	F
	Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
1	immatricolati in Stati UE adibiti a trasporti combinati	V
2	delle amministrazioni dello Stato che non riservano a se stesse tale onere	V
3	a pedali con almeno 4 posti	F
4	filobus	V
5	con targa Svizzera	V
6	immatricolati negli USA	F
7	non immatricolati	F
8	di tutti i veicoli a motore con targa civile italiana oltre a particolari casi di veicoli con targa estera o di alcune amministrazioni dello Stato	V
	Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
1	americani	F
2	extra UE	F
3	del Corpo Forestale dello Stato	V
4	degli Stati confinanti	F
5	del Corpo dei Vigili del Fuoco	V
6	delle Capitanerie di Porto	V
	I Filobus sono soggetti a revisione	
1	con cadenza annuale	V
2	nel rispetto delle procedure previste per i veicoli della categoria M e di specifiche norme	V
3	e l'esito della visita viene comunicato all'Azienda esercente il servizio	F
4	con cadenza semestrale	F
5	con cadenza triennale	F
6	e l'esito della visita viene annotato in apposito libretto delle verifiche	V
	Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
1	è un controllo a campione	V
2	serve per rilevare dei dati statistici	F
3	si aggiunge a quello della revisione	V
4	è effettuato su strada senza nessun preavviso	V
5	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
6	è previsto da una direttiva della UE	V
7	è limitato alle emissioni inquinanti	F
8	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
1	il mese rispetto alla data indicata sull'etichetta autoadesiva apposta sulla carta di circolazione relativa alla precedente revisione	V
3	il mese in cui è stata aggiornata la carta di circolazione	F
4	il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
5	il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
6	il mese in cui è avvenuta la precedente revisione	V

PROVINCIA DI FERMO

	Il mese cui far riferimento per la scadenza della revisione dei ciclomotori	
1	è quello di rilascio del certificato di circolazione al punto B della pagina 1, per la prima revisione	V
2	è riportato su un certificato che diventa parte integrante del certificato di circolazione	F
3	è annotato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
4	è annotato sul certificato di proprietà del ciclomotore	F
5	è indicato sul retro del certificato di circolazione	F
6	non è mai riportato sui documenti di circolazione	F
	Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
1	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
2	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione 40 x 50 cm	F
3	le apposite targhe vanno rimosse quando non sia in corso un'operazione di trasporto TIR e quindi devono essere amovibili o comunque concepite in modo da potere essere rovesciate, coperte, piegate o comunque indicare che non è in corso un'operazione di trasporto TIR	V
4	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione di 250 mm x 400 mm	V
5	non vi devono segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
6	devono essere collocati cartelli, denominati targhe dalla Convenzione internazionale 14.11.1975 che regola la materia	V
	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati	
1	viene rilasciata dalla Provincia	V
2	è limitata a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	V
3	può essere revocata	V
4	scade ogni 3 anni	F
5	non è soggetta a scadenza	V
6	scade ogni anno	F
7	viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
8	non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
1	può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
2	è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
3	può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
4	può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
5	può essere rilasciata a Studi di consulenza automobilistica che possiedono determinati requisiti	F
6	può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
1	è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
2	è regolamentato da norme UE e da norme nazionali	V
3	spetta ai funzionari tecnici dell'UMC e ai responsabili tecnici dei centri revisioni privati autorizzati	V
4	comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del telaio e degli elementi ad esso ancorati	V
5	consiste in una serie di controlli che riguardano la sicurezza della circolazione e l'inquinamento	V
6	comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del colore della carrozzeria delle autovetture	F
7	non riguarda le verifiche relative alle emissioni inquinanti	F
8	non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	L'esito della revisione	
1	è annotato sul documento di circolazione del veicolo	V
2	può essere REGOLARE, RIPETERE o SOSPELO	V
3	può essere REGOLARE, RIPETERE o NEGATIVO	F
4	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
5	sfavorevole comporta una nuova visita e prova del veicolo	V
6	sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
7	viene comunicato agli uffici del PRA	F
8	SOSPELO comporta la radiazione del veicolo dalla circolazione	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'esito favorevole delle revisione	
1	è attestato tramite annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
2	è attestato tramite etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
3	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
4	è attestato tramite etichetta autoadesiva recante un codice antifalsificazione	V
5	è attestato tramite specifica annotazione sul certificato di proprietà	F
6	è attestato tramite certificato che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	L'esito sfavorevole delle revisione	
1	è attestato tramite annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
2	è attestato tramite etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
3	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
4	viene assegnato in presenza di anomalità e/o difetti del veicolo	V
5	è attestato tramite etichetta autoadesiva che riporta specifici codici numerici che individuano i motivi dell'esito sfavorevole	V
6	è attestato tramite un certificato che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
7	consente comunque la circolazione del veicolo senza limiti	F
	La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
1	è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	V
2	è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPESO	F
3	non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	F
4	non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPESO	V
5	non è mai consentita fino a nuova visita	F
6	è sempre consentita in attesa della nuova visita	F
	In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
1	01 individua anomalie dell'impianto frenante	V
2	04 individua anomalie del sistema di sterzo	F
3	08 individua anomalie relative agli effetti nocivi	V
4	04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F
5	08 individua anomalie di assi, pneumatici o sospensioni	F
6	04 individua anomalie della visibilità	F
	Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
1	di età	V
2	morali solamente per patenti di categoria D	F
3	morali	V
4	psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
5	fisici	V
6	psichici	V
7	di idoneità finanziaria	F
8	professionali	F
	La patente di categoria A	
1	può essere conseguita a 16 anni	F
2	consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW se il titolare ha un'età minima di 21 anni	V
3	può essere conseguita a 24 anni	V
4	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
5	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
6	può essere conseguita anche a 20 anni, se si è titolari della categoria A2 da almeno 2 anni	V

PROVINCIA DI FERMO

	La patente di categoria A1	
1	può essere conseguita a 16 anni ma fino a 18 non è consentito trasportare passeggeri	F
2	abilita a condurre tutti motocicli con o senza carrozzetta, tricicli di potenza superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni dei motoveicoli	F
4	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
5	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni limite dei motoveicoli previste dal CDS	V
6	abilita a condurre macchine operatrici	F
	La patente di categoria B	
1	può essere conseguita a 16 anni	F
2	può essere conseguita a 18 anni	V
3	abilita a condurre macchine operatrici	V
4	abilita a condurre autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t	V
5	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
6	abilita a condurre macchine agricole	V
7	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
8	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	La patente di categoria B1	
2	può essere conseguita avendo almeno 18 anni	F
3	abilita a condurre macchine operatrici	F
4	abilita a condurre quadricicli aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa massa batterie per i veicoli elettrici; potenza massima non superiore a 15 kW.	V
5	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
6	abilita a condurre macchine agricole	F
7	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
8	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	La patente di categoria C	
1	può essere conseguita dopo i 24 anni	F
2	può essere conseguita a 21 anni	V
3	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	V
4	abilita a condurre autobus	F
5	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
6	abilita a condurre autoveicoli, esclusi gli autobus, di massa complessiva superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero	V
	La patente di categoria D1	
1	può essere conseguita a 21 anni	V
2	può essere conseguita a 18 anni	F
3	abilita a condurre esclusivamente autobus di linea e autobus in servizio di noleggio con conducente	F
4	abilita a condurre autobus fino a 16 persone oltre il conducente	V
5	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
6	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
	La patente di categoria DE	
1	può essere conseguita a 21 anni	F
2	può essere conseguita a 18 anni	F
3	può essere conseguita a 24 anni	V
4	è necessaria per la guida di autosnodati	V
5	è indispensabile per condurre autoveicoli trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg)	F
6	occorre per la guida dei trenini turistici aventi oltre 8 posti a sedere	V
7	occorre per condurre veicoli della categoria B trainanti un carrello appendice	F
8	non occorre se il rimorchio ha una massa superiore a 750 kg	F

PROVINCIA DI FERMO

Per i neopatentati sono previste le seguenti limitazioni		
1	per i primi 3 anni dal conseguimento della patente delle categorie A2, A, B1 e B non è possibile condurre veicoli a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali	V
2	per il primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B non è possibile guidare autoveicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, con l'ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW per la guida di veicoli di categoria M1	V
3	per i primi 3 anni dal conseguimento della patente A non si possono condurre motocicli di elevate prestazioni (potenza superiore a 25 kW oppure con un rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg) salvo il caso di accesso diretto	F
4	per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
5	per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 120 km/h sulle autostrade e 110 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
6	per i primi 2 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
Con le patenti speciali non si possono mai condurre		
1	veicoli in servizio di linea	V
2	veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	V
3	motocicli	F
4	ambulanze	V
5	veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
6	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica		
1	dagli Studi di consulenza o dalle autoscuole	F
2	previa prenotazione della richiesta per via telematica presso l'UMC da parte di un operatore professionale (Studi di consulenza o autoscuole)	V
3	da parte di chiunque	F
4	prenotando la richiesta per via telematica e presentando la pratica presso l'UMC da parte di studio di consulenza	V
5	presentando la pratica presso l'ufficio della Provincia da parte di studio di consulenza	F
6	presentando la pratica presso l'ufficio della Regione da parte di studio di consulenza	F
Per guidare filobus occorre		
1	patente D oppure DE in base alla tipologia di veicolo	V
2	CQC se il veicolo è adibito al trasporto professionale di persone	V
3	CFP (certificato di formazione professionale) ADR	F
4	certificato di idoneità alla guida di filoveicoli	V
5	possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
6	possesso di CAP KB	F
La patente di categoria A2		
1	non comprende la patente di categoria A1	F
2	comprende la patente di categoria AM e A1	V
3	abilita a condurre motocicli con o senza carrozetta aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima	V
4	comprende sempre la patente di categoria A	F
5	può essere conseguita da 18 anni	V
6	non comprende mai la patente di categoria AM	F
Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori		
1	viene sostituito dalla patente di categoria AM in occasione di rinnovo	V
2	può essere conseguito da parte di titolari di patente di guida	F
3	si consegue per via amministrativa senza esame	F
4	consente la guida di macchine operatrici non eccezionali	F
5	deve essere restituito all'atto del conseguimento della patente	V
6	è ancora valido per la guida dei ciclomotori	V
7	viene sostituito dalla patente AM in occasione di duplicato per smarrimento	V

PROVINCIA DI FERMO

	Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013	
1	le patenti sono diventate 15 categorie	V
2	sono state introdotte le nuove patenti AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E	V
3	le patenti sono diventate 13 categorie	F
4	sono state reintrodotte nell'ordinamento nazionale le patenti B1, C1 e D1	V
5	le patenti sono diventate 11 categorie	F
6	le categorie di patenti sono rimaste le stesse	F
	L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
1	malattie ed affezioni morbose	V
2	efficienza degli arti	V
3	vista	V
4	olfatto	F
5	udito	V
6	tempi di reazione	V
7	apparato dentario	F
8	apparato digerente	F
	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio, la conferma di validità, la revisione della patente di guida sono	
1	medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario	V
2	medico di base	F
3	medico di famiglia	F
4	ispettore medico delle Ferrovie dello Stato spa	V
5	medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute	V
6	medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato	V
7	qualsiasi medico	F
8	medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
1	mutilati e minorati fisici	V
2	ultrasessantacinquenni che intendano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t	V
3	coloro che hanno superato 60 anni di età, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone	V
4	coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'UMC	V
5	affetti da diabete, limitatamente alle patenti di categoria C, D, CE, DE	V
6	minori di anni 19 che intendono conseguire la patente C	F
7	minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
8	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
1	carenza dei requisiti fisici	F
2	sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione	V
3	età superiore a 65 anni	F
4	delinquenza abituale, professionale o per tendenza	V
5	divieto di conseguire la patente per un certo periodo di tempo emesso nei confronti di assuntori di stupefacenti per uso personale	V
6	condanna per i reati di spaccio di stupefacenti, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi	V
7	minorazioni degli arti	F
8	problemi all'apparato dentario	F
	L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa)	
1	è rilasciata dall'ACI	F
2	è rilasciata dall'UMC	V
3	ha la durata di sei mesi	V
4	ha la durata di tre mesi	F
5	è valida su tutto il territorio nazionale	V
6	vale solamente di giorno e non consente la circolazione in autostrada	F

PROVINCIA DI FERMO

	Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
1	Polizia di Stato	V
2	ONU	F
3	Corpo di polizia penitenziaria	V
4	Esercito degli USA	F
5	Corpo forestale dello Stato	V
6	Croce rossa italiana	V
7	paesi extra UE	F
8	Unione Sovietica	F
	Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
1	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	V
2	devono essere convertite qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	F
3	possono essere convertite qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	V
4	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane anche se rilasciate su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia	V
5	non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
6	non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
	Per convertire le patenti extra UE	
1	la patente estera deve essere in corso di validità	V
2	deve essere presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia	V
3	non occorre che il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali	F
4	la patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia	V
5	non occorre che la patente sia in corso di validità	F
6	deve esistere reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero	V
7	non occorrono requisiti	F
8	non è mai possibile presentare domanda	F
	Qualora la patente sia deteriorata con dati leggibili provvede al rilascio del duplicato	
1	l'UMC	V
2	il PRA	F
3	l'organo di Polizia	F
4	la Provincia	F
5	l'UCO	F
6	la camera di commercio	F
	Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
1	comporta l'invio di una comunicazione da parte dell'UMC di avvenuta duplicazione all'autorità dello Stato membro che la ha rilasciata	V
2	richiede l'applicazione della stessa procedura prevista per le patenti italiane nel caso di patente registrata in Italia	V
3	richiede un'attestazione dell'autorità estera nel caso di patente non registrata	V
4	scade con riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia	V
5	scade con riferimento alla data di rilascio	F
6	non può mai essere rilasciato	F
7	non ha scadenza	F
8	deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
	La patente può essere	
1	declassata quando viene ridotta ad una categoria inferiore	V
2	riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
3	riclassificata quando viene assegnata una nuova categoria di patente	V
4	ridotta di validità quando viene ridotta ad una categoria inferiore	F
5	ridotta di validità quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	V
6	declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	A seguito della visita, la patente può essere	
1	rinnovata	V
2	sottoposta a revisione	F
3	rinnovata per un periodo più limitato	V
4	declassata	V
5	ritirata	V
6	sospesa	F
7	inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
8	inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F

PROVINCIA DI FERMO

	Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
1	comunicare all'UMC l'esito della visita	F
2	sottoporsi a visita medica presso uno dei medici abilitati	V
3	recarsi presso gli uffici del PRA	F
4	consegnare al medico competente una marca da bollo e il versamento dei diritti previsti su ccp n. 9001	V
5	trasmettere il certificato medico all'ufficio centrale operativo (UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
6	richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
	Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
1	il medico informa l'UCO	F
2	il medico non invia alcuna comunicazione all'UCO	V
3	l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
4	il medico invita l'interessato a rivolgersi all'UMC per richiedere il rilascio di una nuova patente	V
5	il medico invia il certificato al competente UMC affinché emetta una nuova patente	F
6	l'ACI emette un nuovo duplicato della patente	F
	La sospensione della patente è un provvedimento che	
1	impone al conducente un'interdizione alla guida per un certo periodo di tempo	V
2	priva definitivamente di efficacia la patente	F
3	priva temporaneamente di efficacia la patente	V
4	impone al conducente un'interdizione alla guida per un periodo di tempo indeterminato	F
5	comporta il declassamento dell'abilitazione	F
6	comporta la riduzione di validità dell'abilitazione	F
	La sospensione della patente come sanzione	
1	sospende l'abilitazione per un certo periodo di tempo	V
2	impone l'interdizione alla guida	V
3	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
4	comporta la restituzione al titolare decorso il periodo indicato nel provvedimento	V
5	comporta la restituzione del documento senza altre formalità o verifiche, decorso il termine di durata del provvedimento	V
6	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	V
7	non sospende mai l'abilitazione alla guida	F
8	comporta il declassamento	F
	La sospensione della patente come misura cautelare	
1	consegue alla commissioni di illeciti	F
2	sospende l'efficacia del titolo abilitativo	V
3	deriva da situazioni che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente per mancanza dei necessari requisiti	V
4	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	F
5	non esiste	F
6	ha natura sanzionatoria	F
	Il provvedimento di sospensione della patente	
1	è notificato personalmente al titolare	V
2	indica il termine per il ricorso (se ammesso)	V
3	indica il divieto di condurre veicoli	V
4	non indica il divieto di condurre veicoli	F
5	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
6	comporta automaticamente la riduzione di validità dell'abilitazione	F
	Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	V
2	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni penali	V
3	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
4	può proporre ricorso al TAR nel caso di sospensione a tempo indeterminato	V
5	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	F
6	non può mai proporre ricorso	F

PROVINCIA DI FERMO

	I punti della patente possono essere	
1	decurtati da 1 a 10 in relazione alla gravità della violazione	V
2	decurtati per un massimo di 15 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	V
3	decurtati per un massimo di 18 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	F
4	reintegrati fino a 6 per patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1 mediante appositi corsi	V
5	reintegrati fino a 6 per patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB mediante appositi corsi	F
6	incrementati di 2 punti se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti	V
7	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
8	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
	Ai titolari di CQC o CAP KB	
1	sono attribuiti altri 20 punti	V
2	il punteggio attribuito è unico per chi possiede sia la CQC sia il CAP tipo KB	V
3	si applica la disciplina della patente a punti se gli illeciti sono commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la CQC o il CAP KB, nell'esercizio di un'attività professionale	V
4	non si applica la disciplina della patente a punti	F
5	sono attribuiti altri 40 punti	F
6	i punti attribuiti sono decurtati o reintegrati secondo le regole generali	V
7	sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
8	sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
	Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
1	Provincia	F
2	autoscuole o centri di istruzione automobilistica	V
3	UMC	F
4	scuole di qualsiasi ordine e grado	F
5	soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati	V
6	istituti scolastici	F
	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
1	educazione stradale	V
2	rilascio di abilitazioni alla guida	F
3	formazione	V
4	istruzione	V
5	sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
6	rilascio di fogli rosa	F
	L'autoscuola può svolgere l'attività	
1	di rilascio patenti	F
2	specifiche di autoscuola	V
3	di rilascio fogli rosa	F
4	di scuola nautica	F
5	di espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida	V
6	di rilascio CQC	F
	I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
1	devono essere muniti di libretto MC 813	F
2	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ATP	V
3	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
4	devono essere muniti di attestato ATP	V
5	sono equipaggiati di carrozzeria identificata tramite apposita targhetta	V
6	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F

PROVINCIA DI FERMO

	Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
1	carta di circolazione o documenti sostitutivi	V
2	certificato di proprietà	F
4	attestazione del pagamento della tassa automobilistica	F
5	autorizzazioni o licenze particolari richieste per l'esercizio di un'attività connessa alla circolazione del veicolo	V
6	certificato di circolazione per ciclomotori	V
7	certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F
8	dichiarazione di installazione della carrozzeria della ditta che ha allestito il veicolo	F
	Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
1	si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
2	viene declassata la patente	F
3	occorre sostenere un esame di revisione della patente	V
4	viene reintegrato il punteggio iniziale entro i sei mesi successivi	F
5	non è possibile integrare il punteggio mediante appositi corsi	V
6	viene revocata la patente	F
	L'accesso agli sportelli del PRA	
1	è soggetto a particolari limitazioni	F
2	non è soggetto a particolari limitazioni	V
3	è consentito a concessionari	V
4	è consentito a centri di raccolta veicoli da rottamare	V
5	è limitato a concessionari e studi di consulenza automobilistica	F
6	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
	La massa ammessa di un autoarticolato a 4 assi non può superare le	
1	40 t	V
2	38 t	F
3	24 t	F
4	54 t	F
5	64 t	F
6	34 t	F
	Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
1	autovetture	V
2	ciclomotori	V
3	trenini turistici	F
4	filobus	F
5	motoveicoli	V
6	autocaravan fino a 3,5 t	V
7	autocaravan superiore a 3,5 t	F
8	autobus	F
	L'attività dei conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di cose, con veicoli per i quali necessita una patente C, D, CE, DE è subordinata al conseguimento	
1	della CQC per il trasporto di persone o di cose in base alla categoria della patente necessaria per guidare il veicolo	V
2	dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore	F
3	del certificato di formazione professionale ADR	F
4	di una specifica patente pubblica	F
5	della CQC solamente se effettuano trasporti internazionali	F
	La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
1	a tutti i cittadini residenti nella UE	F
2	ai conducenti residenti in Italia che guidano veicoli a livello professionale per imprese italiane	V
3	a tutti indistintamente	F
4	a tutti i conducenti che frequentano uno specifico corso di qualificazione iniziale e superano l'esame di idoneità	V
5	a tutti i conducenti che hanno i requisiti per ottenerla	V
6	ai conducenti residenti in Italia aventi patenti di categoria B	F

PROVINCIA DI FERMO

	La carta di qualificazione del conducente non è richiesta ai conducenti	
1	che effettuano trasporto merci in conto proprio a meno che il conducente non sia un dipendente avente qualifica di autista	V
2	di autobus di linea	F
3	dei veicoli eccezionali	F
5	che effettuano trasporti con veicoli la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 3,5 t	V
	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
1	serve solo per la guida dei taxi	F
2	è obbligatoria per la guida professionale dei veicoli per cui necessitano le patenti C, CE, D, DE	V
4	serve solo per la guida dei veicoli per invalidi	F
5	occorre sempre qualora il conducente abbia almeno 23 anni	F
	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
1	non scade mai	F
2	è soggetta al rinnovo con un apposito corso di formazione periodica	V
3	scade solo se trasporta merci in regime di ADR (pericolose)	F
4	è soggetta al rinnovo ogni 5 anni	V
5	è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
	La validità della carta di qualificazione del conducente ha durata	
1	di un anno	F
2	di cinque anni	V
3	di dieci anni	F
4	illimitata	F
5	identica a quella della patente di guida cui è accompagnata	F
	La carta di qualificazione del conducente si consegue	
1	esclusivamente previo superamento di una prova pratica	F
2	previa frequenza di specifico corso, senza esame di idoneità	F
3	di norma, previa frequenza di specifico corso e superamento di apposito esame finale di idoneità	V
6	solo per esame	F
	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
1	alla CQC se la violazione è commessa alla guida di un autoveicolo per cui è prevista la CQC	V
2	al CAP KB per la guida dei taxi	V
3	alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
4	alla CQC solo se le violazioni sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto	V
5	solo alla patente di guida	F
6	alla patente di guida e al KB	F
	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati:	
1	a nome del locatore con riferimento al nominativo del locatario	V
2	a nome del locatario con riferimento al nominativo del locatore	F
3	esclusivamente a nome del locatore	F
4	esclusivamente a nome del locatario	F
5	indifferentemente a nome del locatario oppure a nome del locatore	F
6	annotando sulla carta di circolazione la data di scadenza del contratto di leasing	V
7	senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	F
	L'aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea è previsto nel caso di:	
1	comodato	V
2	provvedimento di affidamento in custodia giudiziale	V
3	veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci	V
4	locazione senza conducente	F
5	temporanea disponibilità del veicolo per più di 15 giorni	F
6	radiazione del veicolo	F
7	esportazione del veicolo	F

PROVINCIA DI FERMO

	L'aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato deve essere richiesto:	
1	entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	V
2	entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
3	entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del comodato	F
4	entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
5	entro un congruo periodo di tempo dalla data di stipula del comodato	F
	È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
1	nel caso di contratto di locazione	V
2	nel caso di contratto di comodato	V
3	nel caso di contratto di sublocazione	F
4	nel caso di contratto di subcomodato	F
5	senza limiti	F
6	mai	F
7	sempre per necessità di trasporto	F
	Sono soggetti a immatricolazione con registrazione presso l'UMC e il PRA:	
1	autoveicoli	V
2	motoveicoli	V
3	ciclomotori	F
4	rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t	V
5	rimorchi con massa complessiva inferiore a 3,5 t	F
6	macchine operatrici	F
7	macchine agricole	F
	L'immatricolazione dei veicoli comporta il rilascio da parte del UMC di:	
1	carta di circolazione	V
2	targhe	V
3	eventuali documenti aggiuntivi e/o integrativi della carta di circolazione	V
4	atto di vendita del veicolo	F
5	dichiarazione di conformità del veicolo	F
6	contratto di leasing che deve essere vidimato dall'UMC ed è parte integrante della carta di circolazione	F
	Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
1	AM	F
2	A1 (tutte)	F
3	A1 (quelle che non superano i limiti di sagoma e massa previsti dall'art. 53 CDS e velocità massima di 40 km/h)	V
4	B (anche se eccezionali)	V
5	B (escluse quelle eccezionali)	F